# **CAPITOLO QUINTO**

## IL CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

#### 1. Premessa

La fase centrale, e forse la più delicata, del processo di integrazione dei singoli bilanci in quello del gruppo cui più imprese appartengono è senza dubbio quella in cui si procede al consolidamento delle partecipazioni.

Sia il legislatore italiano che lo IASB richiedono l'applicazione di diversi metodi di consolidamento in dipendenza del ruolo ricoperto dalla partecipata nell'ambito del gruppo aziendale<sup>1</sup>, atteso che per essa si possono configurare le seguenti situazioni alternative:

- 1. è controllata dalla capogruppo ed è inclusa nell'area di consolidamento;
- 2. è controllata dalla capogruppo ma è esclusa dall'area di consolidamento;
- 3. è collegata;
- 4. è controllata congiuntamente con altri soci, in base ad accordi con essi;
- 5. non è controllata né collegata.

Nel caso sub 1) la controllante deve procedere al consolidamento integrale della partecipazione, come previsto all'art. 31 del D.Lgs. n. 127/1991 e al punto 18 dello IAS 27<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RINALDI precisa che «"i *metodi di consolidamento*" prescrivono l'approccio con il quale consolidare i bilanci delle singole imprese, dettando le modalità con le quali effettuare le elaborazioni di consolidamento. Essi traggono la loro denominazione dai "*metodi di aggregazione*" dei valori: l'aggregazione dei valori è infatti l'elaborazione di consolidamento che investe, nella sua generalità, il complesso dei valori di bilancio e che può condurre a rappresentazioni contabili consolidate estremamente difformi» (*Il bilancio consolidato*, pp. 125-126).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel richiamato punto 18 dello IAS 27 si legge infatti che «nella redazione del bilancio consolidato, l'entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi».

Nelle ipotesi sub 2) e sub 3) va attuato il consolidamento sintetico, che fa riferimento al metodo del patrimonio netto, applicato anche in sede di bilancio della singola impresa (in alternativa al criterio del costo) per la valutazione delle partecipazioni.

Relativamente al caso sub 4), ossia del controllo congiunto, il legislatore prevede, all'art. 37, la possibilità di procedere al consolidamento proporzionale.

Tale procedimento, al pari di quello sintetico e a differenza di quello integrale, non porta alla rappresentazione in consolidato delle quote di patrimonio di pertinenza di terzi.

Analogamente, lo IASB, per le ipotesi di collegamento e di controllo congiunto, nello IAS 27 al punto 5, fa rinvio alle indicazioni contenute rispettivamente nello IAS 28 (Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate) e nello IAS 31 (Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture)<sup>3</sup>.

Infine, dove si verifichi l'ipotesi sub 5), ossia di una partecipazione che non configura alcun controllo o collegamento, questa può essere riportata nel bilancio di gruppo con il medesimo valore e, quindi, sulla base dello stesso criterio di valutazione già utilizzato per il bilancio della controllante.

# 2. Il consolidamento integrale delle partecipazioni di controllo

# 2.1. Il metodo dell'integrazione globale

Il consolidamento delle partecipazioni relative ad imprese controllate incluse nell'area di consolidamento deve essere attuato, per espressa previsione del legislatore nell'art. 31 del D.Lgs. n. 127/1991, così come per indicazione da parte dei principi dello IASB<sup>4</sup>, secondo il metodo dell'integrazione globale; ciò significa che, nella redazione del bilancio di gruppo, devono essere ripresi integralmente gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri delle citate imprese.

Tuttavia, non ogni posta presente nei bilanci delle singole società trova collocazione nel consolidato, considerato che, oltre alle elisioni trattate nel

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o in quanto partecipanti in un'entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 e nello IAS 31.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. IASB, *ÎAS 27*, par. 18-37.

precedente capitolo, occorre procedere alla eliminazione delle partecipazioni nelle imprese incluse nel bilancio di gruppo in contropartita delle corrispondenti frazioni di patrimonio netto, sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è per la prima volta inclusa nel consolidamento<sup>5</sup>.

Questo comporta, nella sostanza, che i valori sinteticamente espressi nella posta "Partecipazioni di controllo" del bilancio della capogruppo, trovano analitica espressione nel consolidato attraverso l'esposizione di tutte le attività e passività delle controllate (ad eccezione, naturalmente, di quelle che riguardano operazioni interne). Tale implicazione risulta, peraltro, evidente ipotizzando che la società X e la società Y (controllata da X al 100%) presentino le seguenti situazioni patrimoniali in sede di primo consolidamento:

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	200	Utile	20
Totale	520	Totale	520

STATO PATRIMONIALE Y			
20	Debiti	80	
60	Capitale netto	200	
90			
110			
280	Totale	280	
	20 60 90 110	20 Debiti 60 Capitale netto 90	

Procedendo al consolidamento, attraverso la somma di tutte le attività e le passività e l'eliminazione della partecipazione in contropartita del capitale netto di Y, si ottiene:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO				
Cassa	70	Debiti	280	
Crediti	200	Capitale sociale	250	
Magazzino	220	Riserve	50	
Immobili	110	Utile	20	
Totale	600	Totale	600	

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Infatti, le operazioni in questione avvengono una sola volta, ossia all'atto dell'iniziale consolidamento della partecipata. Negli esercizi successivi, esse non devono essere ripetute, dovendo solo essere recepite contabilmente le variazioni intervenute nel patrimonio netto della controllata.

Dall'ultimo prospetto si può notare come la totalizzazione sia pari alla somma di tutte le voci dei singoli bilanci di X e di Y, però diminuita dell'importo della partecipazione (o del capitale netto della partecipata).

Tuttavia, il caso appena esposto, di agevole soluzione e utile a esprimere con estrema semplicità la problematica in esame, si basa su due rilevanti ipotesi semplificatrici:

- a) tale partecipazione è iscritta nel bilancio di X a un valore coincidente con quello del patrimonio netto contabile di Y;
- b) il controllo è dato da una partecipazione totalitaria di X in Y<sup>6</sup>.

Nella realtà è fortemente probabile che una, o più spesso entrambe, di dette condizioni non si verifichi, generando delle problematiche che trovano, comunque, adeguata soluzione nelle disposizioni del legislatore e nelle indicazioni dei principi contabili nazionali e internazionali.

# 2.2. Le differenze di consolidamento

## 2.2.1. L'approccio del legislatore e dei principi contabili nazionali

Per quanto concerne il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della capogruppo, sul piano operativo si possono verificare tre situazioni, a seconda che detto valore risulti uguale, maggiore o minore rispetto alla relativa frazione di patrimonio netto della controllata.

Le eventuali divergenze fra i due importi si connettono alla possibilità, concessa dal legislatore all'art. 2426 c.c., di iscrivere nel bilancio dell'impresa le partecipazioni, in alternativa, secondo il criterio del costo<sup>7</sup> o secondo quello del patrimonio netto. Infatti, in caso di opzione per la prima soluzione, sorgono

<sup>7</sup> L'OIC precisa che «il costo originario di acquisizione della partecipazione corrisponde all'importo complessivo definitivamente pattuito alla data di acquisizione ed effettivamente corrisposto per l'acquisto della medesima (si rinvia al Principio contabile 20 per la determinazione dello stesso). Non concorrono, quindi, a costituire il costo originario di acquisto, altri eventuali costi e oneri successivamente sostenuti ma non previsti alla data di acquisizione, come per esempio eventuali perdite o utili emersi dopo l'acquisto, oneri sostenuti per

il riassetto della partecipata e simili altri casi» (OIC 17, par. 10.2).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> PISONI precisa che «le partecipazioni totalitarie si hanno quando la società capogruppo detiene l'intero pacchetto azionario delle società controllate. In questo caso esiste il massimo grado di possibilità di controllo all'interno del gruppo, in quanto non sono presenti nell'ambito del gruppo medesimo dei portatori di interessi differenti da quelli espressi dalla holding» (*Gruppi aziendali e bilanci di gruppo*, p. 41).

inevitabilmente scostamenti, positivi o negativi, in sede di consolidamento, a meno di una improbabile coincidenza delle due valutazioni<sup>8</sup>.

Mentre per questo ultimo caso vale l'esemplificazione appena effettuata, nelle altre due ipotesi si determina una differenza che, a norma dell'art. 33, comma 2, deve essere imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento<sup>9</sup>, il tutto in base ai loro valori correnti alla data di acquisto della partecipazione<sup>10</sup>.

L'eventuale valore che non risulti così allocabile in modo corretto, secondo il comma 3 del medesimo articolo, va trattato come segue:

- se negativo, ossia di segno "Avere" (partecipazione < frazione netto), può essere iscritto:
  - a) in una voce del patrimonio netto denominata "Riserva di consolidamento";

<sup>10</sup> L'OIC precisa che «i valori correnti da utilizzare sono, a seconda delle voci da valutare, il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, eccetera. Gli ammontari così attribuiti alle attività non possono comunque superare il loro valore netto di realizzo (giacenze di magazzino, ecc.) o il loro valore recuperabile tramite l'uso (immobilizzazioni materiali)» (*OIC 17*, par. 10.2).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> RINALDI evidenzia che «si accetta, implicitamente, che il costo della partecipazione rappresenti una evidenza oggettiva del suo valore economico; allo stesso modo si ammette che il patrimonio netto della partecipata esprima il corretto valore di sintesi del capitale di funzionamento; entrambi fungono da limiti economici nell'espressione del maggior o minor valore della partecipazione» (*Il bilancio consolidato*, p. 145).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> RINALDI, in merito alle valutazioni dei singoli elementi dell'attivo e del passivo e alla possibilità di variazione in sede di consolidato, evidenzia che l'ipotesi accolta alla loro base «è quella di una gestione di funzionamento; il bilancio risulta così redatto sulla base del principio del going concern. Ma ciò non è sufficiente; bisogna necessariamente esplicitare i piani e i programmi della gestione futura per dare un contenuto a quel principio, affinché non resti "indeterminato", poiché le valutazioni degli elementi del capitale di funzionamento possono essere tante quanti sono i programmi alternativi che ragionevolmente si possono formulare in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire. In seguito all'instaurarsi di un legame di natura partecipativa che permette l'esercizio del controllo da parte del soggetto operativo del gruppo su quella specifica impresa, il sottosistema dei valori del capitale di funzionamento dovrebbe essere configurato in guisa idonea a riflettere il programma di gestione di quella unità, che diventa complementare e necessariamente coordinato con quello del gruppo stesso. Quindi, se pur il capitale di funzionamento risulta correttamente e complementariamente determinato con il reddito dell'esercizio parziale relativo alla prima parte del periodo amministrativo, rimane la possibilità che tale sottosistema di valori, una volta recepito nel sistema dei valori del gruppo possa essere diversamente composto sulla base dei mutati programmi della gestione futura che riflettono l'indirizzo impresso all'economia del gruppo da parte del suo soggetto operativo» (Il bilancio consolidato, pp. 208-209).

- b) quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri";
- se positivo, ossia di segno "Dare" (partecipazione > frazione netto), può essere iscritto:
  - a) in una voce dell'attivo denominata "Differenza da consolidamento" (in tal caso ammortizzabile come avviamento)<sup>12</sup>;
  - b) esplicitamente in detrazione della "Riserva di consolidamento", fino alla concorrenza della medesima<sup>13</sup>.

# 2.2.2. L'approccio dei principi contabili internazionali: le metodologie di contabilizzazione delle *business combinations*

Nel contesto internazionale e nel corso degli anni si è sviluppato un intenso dibattito sulla corretta metodologia di contabilizzazione delle aggregazioni di imprese.

Le due metodologie comunemente conosciute e accettate fanno riferimento al cosiddetto *pooling of interests method* (unioni di imprese) e al *purchase method*.

Alla base della prima metodologia vi è la concezione che nelle unioni di imprese non vi è il trasferimento del controllo tra soggetti economici. Di conseguenza, l'unione di imprese che si ottiene attraverso l'aggregazione dei soggetti interessati deve essere rilevata contabilmente aggregando i costi storici desunti dai relativi bilanci, e non i *fair value* delle attività e delle passività delle società partecipanti all'unione, come se le società fossero

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Come precisa l'OIC, «tale fondo va utilizzato negli esercizi immediatamente successivi per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero, nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non abbiano più a verificarsi, sarà riaccreditato a conto economico. Tale accredito deve avvenire in modo da realizzare l'effettiva correlazione con le perdite previste. Non è conforme ai principi generali di bilancio l'utilizzo del fondo in modo totalmente soggettivo, ovvero per attuare politiche di bilancio» (*OIC 17*, par. 10.4).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L'OIC osserva che «l'impiego dell'espressione "differenza da consolidamento", rispetto a quella di cui all'art. 2426, punto 6 c.c. ("avviamento"), nonostante venga prescritto identico criterio di ammortamento, è una scelta del legislatore mirante a distinguere nettamente l'avviamento già iscritto nei bilanci d'esercizio delle imprese che vengono consolidate da quello che emerge in sede di consolidamento» (OIC 17, par. 10.4).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> L'OIC sottolinea che «quando l'eccedenza non corrisponde a un reale maggior valore della partecipata, bensì è dovuta a un "cattivo affare", oppure a decisioni non direttamente correlabili con l'andamento economico della partecipata (ad esempio l'eliminazione di un concorrente dal mercato), essa deve essere iscritta in detrazione della "Riserva di consolidamento" oppure addebitata al conto economico consolidato» (*OIC 17*, par. 10.4).

sempre state aggregate. In un'aggregazione contabilizzata secondo questa metodologia non emerge alcun avviamento.

Seguendo la seconda metodologia, ossia il *purchase method*, poiché l'aggregazione si sostanzia nell'acquisizione di un *business* ed è sempre identificabile un soggetto acquirente, tale transazione deve essere contabilizzata come un acquisto di un'attività, ossia al costo alla data di acquisizione.

Tale costo è costituito dal prezzo pagato ovvero, nel caso di corrispettivo non monetario (per esempio uno scambio azionario), dal *fair value* delle attività cedute.

Le attività e le passività acquisite, compreso l'eventuale avviamento, devono essere contabilizzate al costo di acquisizione.

Il metodo di contabilizzazione proposto presenta significativi costi di implementazione, ma assicura che alla data di acquisizione le attività e le passività dell'impresa acquisita siano espresse ai *fair value* definiti dall'acquirente sulla base del prezzo corrisposto per l'acquisto del *business*.

Il previgente IFRS 3 (2004), che aveva a sua volta sostituito lo IAS 22, richiedeva l'adozione del *purchase method* come unico criterio di contabilizzazione delle *business combination* rientranti nell'ambito di applicazione del documento, senza possibilità di alcuna deroga.

Esso stabiliva che per applicare tale metodo dovevano essere seguite queste tre fasi, ossia:

- a) identificazione di un acquirente;
- b) determinazione del costo dell'aggregazione aziendale;
- c) allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell'aggregazione alle attività acquisite e alle passività assunte.

#### a) Identificazione di un acquirente

Atteso che l'IFRS 3 (2004) richiedeva che le aggregazioni di imprese venissero obbligatoriamente contabilizzate adottando il *purchase method*, doveva sempre essere identificato un acquirente, definito come «l'entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggregate»; una delle parti interessate dall'operazione può, quindi, essere definita acquirente solo qualora, coerentemente con la definizione di controllo fornita dal principio contabile in esame, ottenga, in seguito alla combinazione aziendale, il potere di governare le strategie finanziarie e operative della società al fine di ottenere i benefici derivanti dalle attività della stessa.

Tale ultima condizione sussiste, di norma, quando un soggetto acquista la metà più uno dei diritti di voto esercitabili in assemblea, dal momento che solo in circostanze eccezionali può accadere che la parte che acquisisce la maggioranza assoluta dei diritti di voto non abbia in realtà ottenuto il controllo; l'IFRS 3 (2004) precisava tuttavia che, nel caso in cui nessuno dei soggetti interessati all'operazione ottenga la maggioranza assoluta dei voti in assemblea, deve essere considerato controllante anche il soggetto che, pur non possedendo la metà più uno dei diritti di voto, può disporre della maggioranza dei voti mediante un patto parasociale stipulato con gli altri soci, o detenga, comunque, il potere di governare la società in base ad una clausola statuaria o ad un accordo tra i soci o abbia, pur non controllando la maggioranza dei voti in assemblea, il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'organo sociale equivalente<sup>14</sup>.

Nell'ipotesi di difficoltà nell'identificazione dell'acquirente ci sono di norma indicatori che lo fanno rilevare quali:

- 1. se il fair value di una delle entità aggreganti è significativamente maggiore di quello dell'altra entità aggregante, l'entità con il fair value maggiore è, con ogni probabilità, l'acquirente;
- 2. se l'aggregazione aziendale avviene mediante uno scambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritto di voto in cambio di denaro o altre attività, l'entità che versa il corrispettivo in denaro o in altre attività è, con ogni probabilità, l'acquirente;

<sup>14</sup> Il concetto di controllo accolto dai principi contabili internazionali, dunque coincide sostanzialmente con quello di controllo di diritto risultante dalla disciplina italiana: secondo la nozione di controllo contenuta nell'IFRS 3, infatti, non è sufficiente l'esercizio di fatto del potere di controllo, ma è necessario un potere di governo, in capo al soggetto controllante, giuridicamente o contrattualmente tutelato; in sostanza, appare evidente come il principio contabile in esame richieda, a dimostrazione del vincolo di controllo, la formalizzazione dello stesso in accordi statutari o contrattuali. Tuttavia, lo IASB, nell'Update dell'ottobre 2005, auspica che venga inserita tra le fattispecie di controllo disciplinate dallo IAS 27 anche quella del controllo di fatto: «During those deliberations, the Board has made it clear that, in its view, the control concept in IAS 27 includes de facto control. The Board also acknowledged that professional skill and judgement is required in applying the control concept including determining if de facto control exists. The Board has recently become aware that some who apply IFRSs hold the view that, in the circumstances described, IAS 27 requires an entity to have legal control over a majority of the voting rights to consolidate another entity. The Board accepts that it would have been helpful if IAS 27 had included guidance to assist preparers in exercising the judgement to apply the control concept. Without that guidance there is a greater risk that two entities faced with the same set of circumstances might reach different conclusions on whether they control another entity. The Board is aware that differences in the applications of IAS 27 might also be influenced by the practices followed in jurisdictions before adopting IFRSs». È opportuno altresì osservare come, al contrario, la nozione di controllo di fatto sia presente nella VII Direttiva 83/349 CEE, in materia di conti consolidati, e come tale normativa, quindi, confligga con quanto disposto dallo IAS 27; per approfondimenti, cfr. CAIRNS, Control under Ias 27, p. 84.

3. se l'aggregazione aziendale consente alla direzione di una delle entità aggreganti di guidare la scelta del gruppo dirigente dell'entità risultante dall'aggregazione, l'entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con ogni probabilità, l'acquirente.

Vi sono poi specifiche disposizioni per identificare l'acquirente in presenza di fusioni inverse, di acquisizioni tramite "veicolo" appositamente costituito e fra soggetti di cui uno o più esistenti prima dell'aggregazione che hanno "avviato" l'operazione.

## Esempio di identificazione dell'acquirente

Viene considerato il caso di due società Alfa e Beta, aventi un valore economico di 30 milioni di euro e di 20 milioni di euro rispettivamente.

Si ipotizza che gli azionisti di Beta conferiscano la totalità delle azioni della società Beta in Alfa, ricevendo in cambio azioni di Alfa.

Si ipotizza inoltre che gli accordi tra le parti prevedano che il Consiglio di amministrazione di Alfa sia composto, dopo l'operazione di aggregazione, da nove membri, dei quali cinque nominati dagli azionisti di Alfa e quattro nominati dagli azionisti di Beta.

In questo caso è possibile concludere che la società Alfa è l'acquirente; infatti:

- a) gli azionisti di Alfa detengono la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di Beta dopo l'operazione di aggregazione;
- b) il fair value della società Alfa è maggiore della società Beta;
- c) gli azionisti di Alfa hanno il potere di selezionare e nominare la maggioranza del Consiglio di amministrazione della società Alfa, così come risultante dalla combinazione delle due imprese.

## b) Determinazione del costo dell'aggregazione aziendale

L'IFRS 3 (2004) stabiliva che «l'acquirente deve determinare il costo di un'aggregazione aziendale come la somma complessiva di:

- a) i *fair value*, alla data dello scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisto; e inoltre
- b) qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale».

Quindi il costo di un'aggregazione è formato dai *fair value* alla data di scambio delle attività date, delle passività sostenute o assunte e dalle azioni emesse dall'acquirente in cambio del controllo dell'impresa acquisita, più tutti i costi direttamente attribuibili all'aggregazione stessa.

Poiché un'acquisizione consiste nel trasferimento del controllo di un'impresa, per data di acquisizione si intende la data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'acquisto.

Quando l'acquisizione viene realizzata con un'unica operazione di scambio, la data dello scambio coincide con la data di acquisizione.

Se, invece, si attuano più operazioni di scambio avremo:

- come costo dell'aggregazione il costo complessivo delle singole operazioni;
- la data dello scambio è la data di ogni singola operazione mentre la data di acquisizione si ha quando l'acquirente ottiene il controllo.

Se il corrispettivo è monetario, il costo dell'acquisizione corrisponde all'ammontare delle risorse trasferite al venditore.

Nel caso in cui, però, sia previsto un pagamento differito del prezzo e l'effetto dell'attualizzazione sia significativo, il costo d'acquisto è pari al valore attuale del corrispettivo monetario pattuito; gli oneri finanziari impliciti nel prezzo devono essere rilevati nel conto economico dell'unità risultante dall'aggregazione durante il periodo che decorre dalla data di acquisto alla data di pagamento del prezzo.

Se il corrispettivo, invece, è non monetario, il costo d'acquisto coincide con il *fair value* di quanto dato in cambio per l'acquisizione del controllo<sup>15</sup>.

Se l'acquisizione è avvenuta mediante titoli negoziati sul mercato, il costo di acquisto è pari al valore di mercato degli stessi alla data di acquisto <sup>16</sup>; quando il corrispettivo è rappresentato da nuove azioni emesse dall'acquirente, il *fair value* delle stesse coincide con il loro valore di mercato, nel caso in cui siano quotate o sia possibile fare riferimento alle quotazioni di titoli simili. Qualora il valore di mercato non sia significativo, è necessario effettuare la valutazione dei complessi aziendali delle società coinvolte nell'operazione. Secondo l'IFRS 3, si deve procedere, in primo

Al riguardo si segnala che la divergenza intercorrente tra l'IFRS 3 – il quale, come appena illustrato, richiede che gli strumenti partecipativi emessi a servizio dell'operazione siano misurati all'acquisition date – e l'omologo principio contabile statunitense, SFAS 141, *Business Combinations*, il quale, al paragrafo 22, dispone: «the market price for a reasonable period before and after the date that the terms of the acquisition are agreed to and announced shall be considered in determining the *fair value* of securities issued».

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Il *fair value* è definito dagli IAS/IFRS come «the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction». Sulla differenza tra *fair value* e market value, così osserva PIZZO: «Altro elemento distintivo del *fair value* è la circostanza che esso debba essere individuato con riferimento ad una *arm's lenght transaction*, concetto che presuppone il rispetto delle normali condizioni di mercato e, indirettamente, l'assenza di fattori, quali posizioni negoziali di forza o vincoli societari, in grado di modificare i termini e le modalità di accordo, facendoli discostare da quelli vigenti sul mercato» (*Il "fair value" e il bilancio d'esercizio*, p. 18). Inoltre, si riporta la posizione della Task Force on Financial Instruments che testualmente recita: «The Task Force prefers the term *"fair value"* to "market value" because it gives recognition of the fact that a quoted market price may not be realisable for a particular transaction or position, or that there may not be organized market for the instrument in question, or that markets may exist only for its components parts, or for another instrument closing the position».

<sup>16</sup> Al riguardo si segnala che la divergenza intercorrente tra l'IFRS 3 – il quale, come ap-

luogo, alla stima del valore economico corrispondente alle azioni emesse dalla società acquirente; nel caso, tuttavia, in cui sia più attendibilmente stimabile, il costo è pari alla quota parte del valore economico della società oggetto di acquisizione corrispondente alle azioni acquisite. Quando, diversamente, la società, al fine di realizzare l'acquisizione, ha assunto delle passività, il costo coincide con il valore attuale dei flussi di cassa negativi attesi per rimborsare il debito.

Il costo di acquisto, oltre che dal *fair value* delle risorse trasferite al cedente per l'acquisizione del controllo, è costituito dai costi direttamente imputabili all'acquisizione; però, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 29 dell'IFRS 3 (2004), i costi imputabili sono soltanto quelli esterni, rappresentati, ad esempio, dai compensi destinati ai consulenti legali e finanziari; inoltre, non costituiscono mai parte del costo di acquisto, nel caso in cui l'acquirente emetta strumenti di debito al servizio dell'acquisizione, i costi di emissione degli stessi, che, conformemente allo IAS 39 devono essere inclusi nell'ammontare iniziale del debito.

c) Allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell'aggregazione alle attività acquisite e alle passività assunte

In applicazione del *purchase method*, una volta determinato il costo di acquisto secondo le modalità illustrate, lo stesso deve essere, poi, allocato alle attività nonché alle passività (anche potenziali) acquisite, affinché vengano rilevate al *fair value* alla data di acquisto.

In via preliminare, deve osservarsi come l'utilizzo del *fair value* per la contabilizzazione degli elementi patrimoniali acquisiti non comporti l'abbandono del criterio del costo storico, in quanto attività e passività sono di norma scambiate al loro valore di mercato, che coincide con il *fair value* delle stesse. Oltre a tale primo rilievo, deve tenersi conto del fatto che, nell'ambito del *purchase method*, il *fair value* degli elementi patrimoniali trasferiti rileva soltanto al fine di allocare il costo sostenuto per l'acquisizione, il quale, quindi, costituisce il limite massimo per le rivalutazioni attuabili in sede di prima iscrizione delle attività e delle passività acquisite<sup>17</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> In tal senso PIZZO, che si pone in evidenza la circostanza per cui al *fair value* viene attribuito un ruolo subordinato rispetto al costo storico, precisando: «È opinione diffusa che, nella fattispecie, non si assista affatto al passaggio ad una forma, sia pure prodromica, di *"fair value accounting*", ma si rimanga nell'ambito della convenzione del costo storico». L'Autore, infatti, individua nella rilevazione contabile delle *business combinations* un'allocazione dei costi, dove «i *fair value*s servono solo a meglio ripartire la differenza tra costo della partecipazione e valore contabile del capitale» (*Il "fair value" e il bilancio d'esercizio*, p. 48).

L'utilizzo del *fair value* per le valutazioni degli elementi patrimoniali acquisiti si giustifica in quanto lo stesso consente di addivenire ad una rappresentazione contabile dell'acquisizione maggiormente significativa: qualora, infatti, l'acquirente rilevasse nel proprio bilancio i beni acquisiti al valore agli stessi assegnato al bilancio dell'acquisita, non troverebbe corretta rappresentazione il costo dell'acquisto, poiché il valore rilevato nei conti dell'acquisita rappresenta il mero residuo costo non ammortizzato per la società ceduta. Al contrario, coincidendo di norma il *fair value* con il valore di mercato, consente di esprimere correttamente il prezzo pagato per acquisire il *business* appartenente alla società acquisita.

Riguardo, poi, alle condizioni di iscrivibilità delle singole attività e passività acquisite, il paragrafo 37 dell'IFRS 3 (2004) prevede, anzitutto, che le stesse possano essere rispettivamente rilevate, per quanto concerne le attività, solo quando sia probabile che i benefici futuri alle stesse connessi affluiscano alla società e, nel caso delle passività, quando sia probabile che si renda necessaria un'uscita di risorse per estinguere le medesime e che il *fair value* delle attività e delle passività sia attendibilmente misurabile<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Le condizioni previste dall'IFRS 3 (2004) coincidono, peraltro, con quelle indicate dal Framework, che devono essere rispettate in via generale per l'iscrizione di attività e passività; può, dunque, farsi riferimento a tale documento per precisare meglio le suddette condizioni di iscrivibilità. Per quanto, in particolare, riguarda la rilevazione delle attività, il paragrafo 53 del Framework prevede che le stesse possano contribuire alla produzione di benefici economici futuri in molteplici modi, in quanto il bene può generare flussi autonomamente o può essere utilizzato nel processo produttivo dell'impresa in combinazione con altri beni, contribuendo, quindi, indirettamente alla produzione dei benefici economici futuri. L'iscrivibilità delle passività è condizionata, invece, all'esistenza di un'obbligazione attuale il cui adempimento comporti il trasferimento di risorse, monetarie o di altra natura, alla controparte. Però, il fatto che ai beni acquisiti sia connessa la futura probabilità che siano di competenza della società i flussi economici positivi o negativi da essi derivanti, non è sufficiente al fine dell'iscrizione degli elementi patrimoniali, in quanto è anche necessario che il fair value di questi ultimi risulti attendibilmente determinabile; qualora, quindi, non sia possibile effettuare un'attendibile stima del fair value, le attività e le passività non possono essere rilevate nel bilancio d'esercizio e delle stesse deve darsi conto solo nella nota integrativa. La contabilizzazione al fair value delle attività e passività acquisite comporta, inoltre, la necessità di rilevare in bilancio anche l'eventuale fiscalità differita conseguente all'operazione. La separata indicazione delle imposte differite implica, quindi, che le attività e passività trasferite debbano essere rilevate al lordo delle imposte sui maggiori valori emergenti dalla business combination. Peraltro, in base alle previsioni contenute nello IAS 12 Imposte sul reddito, le imposte differite devono essere rilevate alla data di acquisto al loro valore nominale: in nessun caso, infatti, può essere attualizzato il credito per imposte anticipate o il debito per imposte differite; tali poste, quindi, non possono essere valutate al fair value neppure quando iscritte a seguito di un'acquisizione. In merito alla rilevazione di attività e passività a seguito di una business combination secondo il purchase method si rinvia a: MARD-HITCHNER-HYDEN-ZYLA, Valuation for financial reporting, p. 38 e ss.

Condizioni ulteriori sono previste per la rilevazione delle attività immateriali, le quali, oltre a dover soddisfare i requisiti in precedenza illustrati, devono essere identificabili: tale requisito risulta, infatti, determinante al fine di distinguere le attività immateriali dal valore dell'avviamento; qualora, dunque non sussistano le condizioni per iscrivere autonomamente un'attività immateriale, il valore della stessa deve essere incluso in quello dell'avviamento. Un'attività presenta il requisito dell'identificabilità, secondo quanto previsto dallo IAS 38, *Intangibles Assets*, quando è idonea ad essere separata o divisa dal complesso aziendale oggetto di scambio mediante trasferimenti, licenze (separability criterion), oppure deriva da diritti contrattuali e legali (contractual criterion), a prescindere dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.

Per quanto concerne, poi, le tematiche di valutazione, difficoltà nella stima del fair value delle attività immateriali, come precisato dallo stesso IFRS 3, possono porsi soltanto quando il valore delle stesse, pur essendo separabili e, dunque, idonee a generare benefici economici futuri, dipenda da variabili indeterminabili che non consentono di giungere ad una stima attendibile del fair value.

È qui opportuno osservare come, nell'ambito della separata iscrizione in bilancio degli intangibles, la disciplina italiana presenti maggiori vincoli rispetto a quella contenuta nei principi contabili internazionali<sup>19</sup>, dal momento che la stessa non consente la separata rilevazione di talune attività immateriali che, invece, risultano oggetto di autonoma iscrizione in ambito internazionale.

Il menzionato scostamento tra i criteri di iscrizione degli intangible assets secondo i principi internazionali, da una parte, e quelli italiani, dall'altra, implica, di conseguenza, una differente composizione del patrimonio, successivo ad un'operazione, dell'acquirer a seconda del contesto in cui avviene la rilevazione contabile: se si opera in ambito IAS/IFRS, infatti, la attività immateriali in esame troverebbero separata iscrizione in bilancio, mentre se la rilevazione è effettuata in conformità ai principi contabili interni, il valore di tali intangibili concorrerebbe alla formazione dell'avviamento. La differenza, quindi, riguarderebbe esclusivamente la composizione del patrimonio e non, invece, l'entità dell'incremento patrimoniale complessivamente

221

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> In questa sede, si fa unico riferimento alle attività immateriali in senso stretto e non ai costi pluriennali che, secondo il paragrafo 69 dello IAS 38, non sono capitalizzati e, quindi, non interessano il confronto in oggetto.

rilevato<sup>20</sup>. Tuttavia, ciò non è privo di conseguenze sul piano delle performance se si considera che, come disposto dallo IAS 38, al paragrafo 107, «un'attività immateriale con una vita utile indefinita non deve essere ammortizzata», bensì, come indicato al successivo paragrafo 108, deve essere sottoposta, annualmente o in qualsiasi circostanza se ne presenti la necessità o l'esigenza, all'*impairment test*<sup>21</sup>.

Tra le suddette attività immateriali a vita indefinita è sicuramente da comprendere l'avviamento che, pertanto, almeno una volta l'anno, deve essere sottoposto all'*impairment test*: il valore contabile dello stesso avviamento deve essere, quindi, confrontato con il relativo valore recuperabile, al fine di accertare se si siano verificate perdite di valore. In tal caso, il valore contabile deve essere corrispondentemente ridotto e la differenza (la perdita di valore) imputata a conto economico quale componente negativo di reddito<sup>22</sup>.

Nel contesto normativo italiano, invece, l'avviamento deve essere ammortizzato (ai sensi dell'art. 2426, n. 9) entro cinque anni, salvo il ricorso, giustificato da una corrispondente vita utile dello stesso, ad un periodo di ammortamento superiore, ancorché limitato, e le immobilizzazioni immateriali devono essere sistematicamente ammortizzate a fine esercizio secondo coefficienti che tengano conto della loro residua vita utile<sup>23</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ulteriori differenze relative alla contabilizzazione dei beni immateriali riguardano la rilevazione contabile degli oneri pluriennali, i quali, ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. possono trovare esposizione nelle attività. Lo IAS 38, invece, pone un divieto assoluto d'iscrizione dei costi di pubblicità, i quali devono essere imputati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. Il principio contabile menzionato, peraltro, vieta l'iscrizione nell'attivo anche dei costi di ricerca; sotto tale profilo, tuttavia, la differenza rispetto alla disciplina interna pare avere carattere terminologico piuttosto che sostanziale: dall'esame dello IAS 38, infatti, risulta che i costi di ricerca comprendono esclusivamente quelli relativi alla cosiddetta ricerca di base, per i quali, secondo l'interpretazione prevalente, sussiste il divieto d'iscrizione anche nella disciplina interna. Tra i costi di sviluppo, invece, sono compresi, oltre ai costi di sviluppo in senso stretto, quelli di ricerca applicata, l'iscrivibilità dei quali è ammessa anche in base alla disciplina nazionale.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. CASÒ, Le operazioni di gestione straordinaria, p. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> In merito all'*impairment test* effettuato sul *goodwill* si rinvia a Epstein-Mirza, *IAS, inter- pretations and applications of International accounting financial reporting standards*, pp. 462463; per quanto riguarda invece, l'impairment secondo i principi SFAS, si rinvia a MARDHITCHNER-HYDEN-ZYLA, *Valuation for financial reporting*, pp. 76 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Analoga a quella dell'*impairment test* è la funzione assegnabile alla riduzione di valore per perdite durevoli (prevista dall'art. 2426, n. 3), il cui ammontare deve essere imputato a conto economico. Peraltro, a differenza della previsione contenuta nei principi contabili internazionali, la disciplina interna non individua precise metodologie per la determinazione delle suddette riduzioni di valore, facendo, quindi, implicito rinvio alla tecnica. Inoltre, il legislatore, all'art. 2427, n. 3 *bis*), del Codice Civile, impone, avvicinando in tal modo la disciplina interna ai principi contabili internazionali, che in nota integrativa siano indicate «la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni mate-

Infine, poiché l'esistenza di una business combination presuppone che oggetto dell'operazione sia un'azienda o un ramo aziendale in funzionamento, accade di norma che la somma dei fair value degli elementi patrimoniali acquisiti non coincida con il costo pagato, originandosi, dunque, una differenza avente natura di goodwill (avviamento positivo) o di badwill (avviamento negativo).

Quando il costo di acquisto eccede il *fair value* degli elementi patrimoniali acquisiti, si rileva un *goodwill*, il quale può trovare giustificazione, almeno parzialmente, nell'esistenza di beni non iscrivibili o, comunque, non iscritti nel bilancio della società acquisita, oppure nella prospettiva per il soggetto acquirente di realizzare sinergie dalla combinazione con il soggetto acquisito.

Nel caso in cui, invece, il *fair value* degli elementi patrimoniali acquisiti ecceda il costo di acquisto, la differenza, detta *badwill* (o *negative goodwill*), una volta verificata la correttezza del processo di determinazione del costo di acquisto e della sua allocazione alle singole attività e passività, deve essere imputata interamente a conto economico alla data di acquisto<sup>24</sup>.

Le attività e le passività rilevate dall'acquirente comprendono tutte le attività che questi acquisisce e le passività che si assume alla data dell'acquisizione, incluse tutte le attività e passività finanziarie<sup>25</sup>.

Nel processo di allocazione del costo di un'aggregazione di imprese è poi possibile distinguere e iscrivere separatamente dall'avviamento le attività immateriali, conformi ai criteri di iscrizione dello IAS 38, che prima

riali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio». In merito alla disciplina nazionale della svalutazione delle immobilizzazioni immateriali per perdita durevole di valore, peraltro, si rinvia al *Principio contabile 24, Immobilizzazioni immateria-li*, così come recentemente modificato.

<sup>24</sup> La soluzione prescelta suscita talune perplessità in relazione all'ipotesi in cui il *negative goodwill* origini dalla previsione di perdite future della società acquisita, in quanto in tal caso la diretta imputazione a conto economico tra i ricavi non appare coerente con la natura economica dello stesso. Nelle *Basis for Conclusion* dell'IFRS 3 si osserva, tuttavia, che non pare ammissibile che il *negative goodwill* abbia la suddetta origine, in quanto la previsione di futuri risultati negativi trova già rappresentazione nella riduzione del *fair value* dei singoli elementi patrimoniali, non risultando, quindi, opportuna l'iscrizione di una riserva copertura perdite future come, invece, giudicato necessario dalla dottrina in relazione alla disciplina interna. Sull'argomento si rinvia a SAVIOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, p. 19.

<sup>25</sup> Non si tiene conto, tuttavia, tra le attività potenziali, di un piano di ristrutturazione dell'impresa acquisita (salvo che non fosse già inserito nel bilancio del cedente), così come non si tiene conto e non si possono contabilizzare le passività per perdite future o altri costi che saranno sostenuti in futuro e connessi all'acquisizione.

dell'acquisizione non potevano essere contabilizzate nel bilancio dell'impresa acquisita perché generate internamente (per esempio liste clienti, brevetti) purché:

- siano autonomamente identificabili rispetto all'avviamento;
- il loro *fair value* possa essere quantificato in modo attendibile e realistico;
- siano una risorsa controllabile dall'impresa.

L'acquirente rileva, inoltre, separatamente una passività potenziale solo se il suo *fair value* può essere misurato attendibilmente<sup>26</sup>.

Dopo aver proceduto ad allocare il costo dell'acquisizione su attività, passività (anche potenziali) dell'impresa acquisita, se residua un'eccedenza positiva, questa deve essere rilevata come avviamento, rappresentando un pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.

Come si è detto, dopo l'iscrizione iniziale non si può procedere all'ammortamento dell'avviamento, ma quest'ultimo dovrà essere sottoposto a *impairment test* (IAS 36, *Perdita di Valore dell'Attività*); fiscalmente, invece, l'avviamento continua ad essere ammortizzato (in dichiarazione dei redditi), mentre la svalutazione a seguito di *impairment* è indeducibile (dando origine ad imposte differite).

Se, invece, la "spalmatura" del valore di acquisizione sulle attività e passività (anche potenziali) dell'impresa acquisita eccede il costo di acquisizione si dovrà:

- a) rideterminare il valore delle attività e passività (anche potenziali) dell'impresa acquisita e la misurazione del costo dell'acquisizione;
- b) rilevare immediatamente a conto economico le eventuali eccedenze.

Se l'acquisizione del controllo avviene in fasi, ciascuna fase viene trattata separatamente dall'acquirente utilizzando il costo dell'operazione e le informazioni relative al *fair value* alla data di ciascuna operazione di scambio, per determinare l'importo dell'eventuale avviamento connesso a tale operazione. Questo comporta sequenziali confronti dei costi delle singole acquisizioni con l'interessenza dell'acquirente nei *fair value* delle attività, passività e passività potenziali identificabili ad ogni acquisto.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Per il *fair value* delle passività potenziali è da intendersi l'ammontare che un terzo richiederebbe per assumersi l'onere della stessa; se tale ammontare non può essere valutato attendibilmente, se ne dovrà dare informazione nella nota integrativa ed esplicitare il suo effetto sull'avviamento. Un esempio di passività e attività potenziale riguarda la fiscalità differita (perdite fiscali antecedenti che possono essere dedotte a seguito dell'aggregazione). I maggiori valori attribuiti alle attività a seguito dell'allocazione del *fair value* daranno luogo a passività fiscale differita.

Infine, per quanto concerne l'informativa di bilancio, l'acquirente di un'impresa nell'ambito di una *business combination*, deve fornire informazioni che mettano in grado l'utilizzatore del bilancio di valutare la natura e l'effetto finanziario delle acquisizioni di imprese che sono state effettuate durante l'esercizio o dopo la chiusura dell'esercizio ma prima della predisposizione del bilancio.

Più precisamente, egli deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali realizzate:

- nel corso dell'esercizio;
- dopo la data di chiusura del bilancio, ma prima che ne sia autorizzata la pubblicazione.

## 2.2.3. Le novità introdotte con l'IFRS 3 (2008)

L'IFRS 3 (2008) richiede che tutte le aggregazioni di imprese siano contabilizzate usando l'*acquisition method*<sup>27</sup>, mentre nella precedente versione si faceva riferimento al *purchase method*.

La differenza fondamentale tra i due metodi, come vedremo meglio in seguito, si sostanzia proprio nella modalità di calcolo dell'avviamento.

L'applicazione del metodo dell'acquisizione è articolata in quattro fasi, alle quali se ne può aggiungere una preliminare, ossia:

- riconoscimento della fattispecie della aggregazione di imprese;
- determinazione dell'acquirente (acquirer);
- individuazione della data di acquisizione (acquisition date);
- individuazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività assunte e di qualsiasi partecipazione di minoranza (non-controlling interests) nella entità acquisita;
- individuazione e misurazione dell'avviamento o del provento derivante da un acquisto concluso a prezzi favorevoli (gain from a bargain purchase).

L'applicazione del *purchase method* implica, invece e come si è visto, tre passaggi, ossia:

- 1. individuazione dell'acquirente:
- 2. misurazione del costo della business combination;
- 3. allocazione, con riferimento alla data di acquisizione, del costo della *business combination* alle attività acquisite e alle passività assunte.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Nell'IFRS 3 (2008), par. 4, si legge infatti che «un'entità deve contabilizzare ogni aggregazione aziendale applicando il metodo dell'acquisizione».

# Fase preliminare

Per capire se si è in presenza di una aggregazione di imprese, occorre partire dalla definizione fornita dal principio contabile, secondo il quale essa è una transazione o un altro accadimento nel quale un acquirente ottiene il controllo su uno o più business<sup>28</sup>.

Tale definizione, oltre ad indicazioni esplicite contenute nell'IFRS 3 (2008), implica che tra le aggregazioni di imprese rientrano anche quelle che coinvolgono le entità di tipo mutualistico (*mutual entity*), ossia società cooperative, mutue assicuratrici ecc.<sup>29</sup>; ciò non era, al contrario, previsto nella versione del 2004.

Come si è detto, per aversi una aggregazione di imprese, un acquirente deve ottenere il controllo su uno o più business; gli accadimenti economici che possono condurre a questo risultato sono i seguenti:

a) trasferendo disponibilità liquide, mezzi equivalenti o altre attività (incluse le attività nette che costituiscono un'attività aziendale);

<sup>28</sup> Nell'IFRS 3 (2008), *Appendice A*, l'aggregazione aziendale viene definita come «una operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. Anche le operazioni talvolta denominate «fusioni effettive» o «fusioni tra parì» sono aggregazioni aziendali nel senso in cui questo termine è utilizzato nel presente IFRS». Per capire cosa viene inteso come attività aziendale (*business*) si può poi fare riferimento al paragrafo B7 dove si legge che «un'attività aziendale è costituita da fattori di produzione e processi applicati a tali fattori che sono in grado di creare produzione. Sebbene le attività aziendali abbiano generalmente una produzione, quest'ultima non è necessaria affinché un insieme integrato di attività costituisca un'attività aziendale. I tre elementi di un'attività aziendale sono così definiti:

a) Fattori di produzione: qualsiasi risorsa economica che crei, o sia in grado di creare, produzione quando le vengono applicati uno o più processi. Tra gli esempi vi sono attività non correnti (incluso attività immateriali o diritti di utilizzo di attività non correnti), proprietà intellettuale, la capacità di avere accesso ai materiali o ai diritti necessari e i dipendenti.

b) Processo: qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regola che, se applicato ai fattori di produzione, crei o sia in grado di creare produzione. Tra gli esempi vi sono processi di gestione strategica, processi operativi e processi di gestione delle risorse. Generalmente questi processi sono documentati, ma una forza lavoro organizzata che disponga delle competenze e dell'esperienza necessarie in base alle regole e alle convenzioni, può fornire processi tali da poter essere applicati a fattori di produzione e creare produzione. (Contabilità, fatturazione, libro paga e altri sistemi amministrativi generalmente non sono processi utilizzati per creare produzione.)

c) Produzione: il risultato di fattori di produzione e di processi applicati ai fattori di produzione che forniscono, o sono in grado di fornire, un profitto sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti».

29 L'entità di tipo mutualistico è definita nell'IFRS 3 (2008), *Appendice A*, come «una enti-

<sup>29</sup> L'entità di tipo mutualistico è definita nell'IFRS 3 (2008), *Appendice A*, come «una entità, diversa da una entità di proprietà di un investitore, che assicura dividendi, minori costi o altri benefici economici direttamente ai propri **soci**, membri o partecipanti. Per esempio, sono entità di tipo mutualistico una mutua assicuratrice, una cooperativa di credito e una entità cooperativa».

- b) assumendo passività;
- c) emettendo interessenze;
- d) fornendo più tipi di corrispettivi; o
- e) senza trasferimento di corrispettivi, inclusa l'acquisizione unicamente per contratto<sup>30</sup>.

#### Fase 1

Nella medesima linea della versione del 2004, l'IFRS 3 (2008) richiede che per ogni aggregazione di imprese una delle entità coinvolte sia identificata come acquirente (*acquirer*)<sup>31</sup>.

Ciò è possibile applicando le indicazioni dello IAS 27 sul concetto di controllo, ivi definito come il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività<sup>32</sup>.

#### Fase 2

La data dell'acquisizione è definita come quella nella quale l'acquirente ottiene il controllo sull'entità acquisita<sup>33</sup>, il che avviene generalmente

- <sup>30</sup> Nell'IFRS 3 (2008), par. 43, si legge infatti che «talvolta un acquirente acquisisce il controllo di maggioranza di un'acquisita senza trasferire alcun corrispettivo. A tali aggregazioni si applica il metodo dell'acquisizione previsto per la contabilizzazione di una aggregazione aziendale. Tali circostanze comprendono:
- a) l'acquisita riacquista un numero di azioni proprie sufficiente affinché un investitore esistente (l'acquirente) ottenga il controllo;
- b) il venir meno di diritti di veto minoritari che in precedenza trattenevano l'acquirente dall'ottenere il controllo di un'acquisita in cui deteneva la maggioranza dei diritti di voto;
- c) l'acquirente e l'acquisita convengono di aggregare le proprie attività aziendali unicamente per contratto. L'acquirente non trasferisce corrispettivi in cambio del controllo di un'acquisita né mantiene, alla data di acquisizione o in data antecedente, interessenze nell'acquisita. Gli esempi di aggregazioni aziendali realizzate unicamente per contratto comprendono l'accorpamento di due rami di attività aziendali in un accordo di fusione o nella costituzione di una società di capitale con duplice quotazione».
- <sup>31</sup> Nell'IFRS 3 (2008), par. 6, si legge infatti che «per ogni aggregazione aziendale, una delle entità partecipanti all'aggregazione deve essere identificata come acquirente».
- <sup>32</sup> Cfr. IAS 27 (2008), par. 4. Nello IAS 27 (2008), par. 13, si legge testualmente che «si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se essa ha: a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; o d) il potere di consiglio o organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo».

all'atto del trasferimento del corrispettivo, acquisizione delle attività e assunzione delle passività della acquisita medesima<sup>34</sup>.

### Fase 3

L'IFRS 3 (2008) stabilisce che, con riferimento alla data di acquisizione, l'acquirente debba individuare, separatamente dall'avviamento, le attività identificabili acquisite, le passività assunte e ogni partecipazione "non di controllo" (non-controlling interests) nell'entità acquisita<sup>35</sup>.

Le attività e passività identificabili vanno quindi valutate sulla base dei loro *fair value* alla data di acquisizione<sup>36</sup>, mentre le partecipazioni "non di controllo" possono essere valutate, in alternativa, sulla base della corrispondente quota del valore della attività e passività identificabili della entità acquisita (che è l'impostazione propria anche del previgente IFRS 3) o al *fair value* (in accordo con le indicazioni degli US GAAP)<sup>37</sup>.

#### Fase 4

La quantificazione dell'avviamento risultante da una aggregazione di imprese, nell'impostazione della precedente versione dell'IFRS 3, deriva dal confronto tra il costo della aggregazione e la quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* delle attività e passività dell'acquisita.

<sup>33</sup> Nell'IFRS 3 (2008), *Appendice A*, la data di acquisizione viene definita come «la data in cui l'acquirente acquisisce il controllo dell'acquisita».

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sono tuttavia possibili delle eccezioni. Ad esempio, come si legge nell'IFRS 3 (2008), par. 9, «l'acquirente potrebbe ottenere il controllo in una data antecedente o susseguente alla data di chiusura. Per esempio, la data di acquisizione precede la data di chiusura se un accordo scritto dispone che l'acquirente ottenga il controllo dell'acquisita in una data antecedente alla data di chiusura. Nell'identificare la data di acquisizione, un acquirente deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti».

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Nell'IFRS 3 (2008), par. 10, si legge infatti che «alla data di acquisizione, l'acquirente deve rilevare, separatamente dall'avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita».

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Nell'IFRS 3 (2008), par. 18, si legge infatti che «l'acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione ».

<sup>37</sup> Nell'IFRS 3 (2008) par. B. 45 ci legge infatti che «l'acquirente deve valutare le attività acquisizione ».

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Nell'IFRS 3 (2008), par. B 45, si legge infatti che «i *fair value* (valori equi) dell'interessenza dell'acquirente nell'acquisita e della partecipazione di minoranza determinati su base azionaria possono differire. La differenza principale risiede probabilmente nell'inclusione di un premio di controllo nel *fair value* (valore equo) per azione dell'interessenza dell'acquirente nell'acquisita o, al contrario, nell'inclusione di uno sconto per mancanza di controllo (definito anche sconto di minoranza) nel *fair value* (valore equo) per azione della partecipazione di minoranza».

Nella versione 2008 la formula per misurare l'avviamento diviene invece la seguente<sup>38</sup>:

# Corrispettivo trasferito

+

Valore di ogni partecipazione "non di controllo"

Fair value di ogni partecipazione già detenuta nell'entità acquisita

Fair value delle attività e passività identificabili dell'entità acquisita

A chiarimento della formula, va precisato che è necessario includere nel calcolo dell'avviamento anche gli interessi "non di controllo" (ossia le minoranze azionarie presenti nella acquisita) e sottrarre tutto il *fair value* (non la sola quota di spettanza dell'acquirente) delle attività e passività identificabili dell'acquisita, in quanto queste partecipazioni di minoranza possono, secondo l'IFRS 3 (2008), essere valutate, alternativamente, con un criterio da scegliere tra il *fair value* e la corrispondente quota del valore della attività e passività identificabili della entità acquisita.

Per marcare ancora meglio la differenza con la precedente versione dell'IFRS 3, e quindi tra *acquisition method* e *purchase method*, si tenga conto che la corrispondente formula sulla base di quest'ultimo metodo è la seguente<sup>39</sup>:

## Costo dell'aggregazione aziendale

-

Interessenza dell'acquirente al *fair value* netto delle attività e passività identificabili dell'entità acquisita

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Nell'IFRS 3 (2008), par. 32, si legge testualmente che «l'acquirente alla data di acquisizione deve rilevare l'avviamento valutandolo per l'eccedenza di (a) su (b), nel modo indicato di seguito: a) la sommatoria di: i) il corrispettivo trasferito valutato in conformità al presente IFRS, che in genere richiede il *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione (vedere paragrafo 37); ii) l'importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita valutato in conformità al presente IFRS [...]; iii) in una aggregazione aziendale realizzata in più fasi (vedere paragrafi 41 e 42), il *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione delle *interessenze* nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente; b) il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità al presente IFRS».

Come si può agevolmente notare, mentre nell'impostazione di calcolo indicata nell'IFRS 3 (2008) con l'*acquisition method* si ragiona a livello "globale", in quest'ultima formula, propria dell'IFRS 3 (2004) e, quindi, del *purchase method*, il focus è sulla sola quota di pertinenza dell'acquirente.

Vediamo allora un esempio di calcolo dell'avviamento, con la comparazione delle due suddette alternative nell'apprezzamento delle partecipazioni di minoranza, confrontando poi il tutto con il calcolo che sarebbe stato effettuato sulla base dell'IFRS 3 (2004).

#### Esempio

- Nel 20X0, la società A acquista una partecipazione del 30% nella società B (senza ottenerne il controllo) per un corrispettivo di 64.000 euro, a fronte di un *fair value* delle attività e passività identificabili di B pari ad 200.000 euro;
- nel 20X5, la società A acquisisce una ulteriore partecipazione del 50% nella società B, raggiungendone pertanto il controllo, contro un corrispettivo di 150.000 euro, a fronte di un *fair value* (alla data di acquisizione) delle attività e passività identificabili di B pari ad 240.000 euro;
- il *fair value* della precedente partecipazione del 30% iscritto nel bilancio di A era di 80.000 euro;
- il *fair value* della partecipazione di minoranza (il residuo 20%) è valutato per 56.000 euro.

	%PN	FV
Corrispettivo trasferito (+)	150.000	150.000
Valore partecipazione "non di controllo" (+)	48.000(*)	56.000
Fair value partecipazione già detenuta (+)	80.000	80.000
Totale (=)	278.000	286.000
Fair value attività e passività identificabili (-)	240.000	240.000
Avviamento (=)	38.000	46.000

#### dove:

%PN: valutazione della partecipazione "non di controllo" sulla base della corrispondente quota del valore della attività e passività identificabili della entità acquisita

FV: valutazione della partecipazione "non di controllo" sulla base del fair value

(\*)  $240.000 \times 20\% = 48.000$ 

Quindi, come si può agevolmente osservare, l'avviamento differisce in conseguenza del diverso criterio di valutazione delle partecipazioni di minoranza, il che rende necessaria la loro inclusione nella formula di calcolo dell'avviamento.

Da notare, inoltre, che pur essendo avvenuta l'acquisizione della società B in due fasi, l'avviamento viene calcolato in un'unica soluzione, con riferimento alla data di acquisizione del controllo (anno 20X5).

Applicando, invece, le disposizioni dell'IFRS 3 (2004) al medesimo caso, il calcolo sarebbe stato il seguente:

Anno 20X0	
Costo partecipazione (30%):	64.000 (+)
Corrispondente frazione PN (30% di 200.000):	60.000 (-)
Avviamento:	4.000 (=)
Anno 20X5	
Costo partecipazione (50%):	150.000 (+)
Corrispondente frazione PN (50% di 240.000):	120.000 (-)
Avviamento:	30.000 (=)
Avviamento totale = $4.000 + 30.000 = 34.000$	

Si può osservare come, questa volta, il calcolo prenda in considerazione i soli interessi dell'acquirente; inoltre, essendo l'acquisizione avvenuta in due distinte fasi, l'avviamento è stato calcolato separatamente per ciascuna di esse, tranne poi sommare i due valori ottenuti. È quasi superfluo, infine, notare che ciò determina un valore di avviamento ancora diverso dai due calcolati sulla base dell'IFRS 3 (2008).

Qualora, dalle due formule indicate ed esemplificate nelle pagine precedenti dovesse, invece, emergere un valore di segno negativo (avere), potremmo essere di fronte ad una aggregazione avvenuta a condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquirente (*bargain purchase*)<sup>40</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Nell'IFRS 3 (2008), paragrafi 34 e 35, si legge infatti che «talvolta un acquirente acquista a prezzi favorevoli, ossia effettua una aggregazione aziendale in cui l'ammontare di cui al paragrafo 32(b) supera l'importo complessivo indicato nel paragrafo 32(a). Se tale eccedenza rimane dopo aver applicato le disposizioni di cui al paragrafo 36, l'acquirente deve rilevare l'utile risultante nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, alla data di acquisizione. L'utile deve essere attribuito all'acquirente. Si può avere un acquisto a prezzi favorevoli, per esempio, in una aggregazione aziendale derivante da una vendita forzosa in quanto il venditore agisce per obbligo. Tuttavia, le eccezioni di rilevazione o valutazione trattate nei paragrafi 22-31 per certi particolari elementi possono anche risultare nella rilevazione di un utile (o modificare l'ammontare di un utile rilevato) per acquisto a prezzi favorevoli».

In questo caso, il trattamento contabile richiesto anche dalla nuova versione dell'IFRS 3 consiste nel portare la differenza come provento al conto economico consolidato; tuttavia, prima di procedere in questo senso, il principio contabile richiede la revisione dell'individuazione e della misurazione delle attività acquisite e delle passività assunte<sup>41</sup>.

# 2.2.4. Considerazioni sulle cause delle differenze emergenti in sede di consolidamento delle partecipazioni di controllo

Tenuto conto, in via comparativa, delle indicazioni rivenienti dal D.Lgs. n. 127/1991 e dall'OIC 17, si evidenzia che le norme e i principi nazionali si basano sul principio della prudenza e sono orientati al lungo periodo (offrono, infatti, informazioni sui probabili eventi futuri). Nei principi internazionali, invece, non si prevede alcuna imputazione a riserve o fondi, ma si tende a rilevare le differenze direttamente nel conto economico e l'informazione è rivolta all'immediato<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Nell'IFRS 3 (2008), par. 36, si legge infatti che «prima di rilevare un utile per acquisto a prezzi favorevoli, l'acquirente deve verificare se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e le passività assunte e deve rilevare qualsiasi ulteriore attività o passività identificata in tale verifica. Quindi, l'acquirente deve esaminare le procedure impiegate per valutare gli importi che il presente IFRS richiede siano rilevati alla data di acquisizione per tutti i seguenti elementi: a) le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte; b) le eventuali partecipazioni di minoranza nell'acquisita; c) nel caso di una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, le interessenze nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente; e d) il corrispettivo trasferito. Obiettivo della verifica è di garantire che le valutazioni riflettano correttamente tutte le informazioni disponibili alla data di acquisizione».

acquisizione».

42 Peraltro, con l'emanazione dello IFRS 3 e l'abrogazione dello IAS 22, si viene ad accentuare la divergenza con la nostra normativa già evidenziata nel documento del Comitato di Contatto, dove, al punto 13, si legge quanto segue: «I paragrafi 49, 50 e 51 dell'IAS 22 prevedono che, qualora risulti negativo, il valore di avviamento debba essere considerato come reddito differito. Dovrebbe pertanto essere registrato sistematicamente come reddito per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che non esistano valide ragioni che giustifichino un periodo più lungo non superiore comunque ai vent'anni dalla data di acquisizione. L'articolo 31 della Settima direttiva definisce i casi specifici in cui un valore d'avviamento negativo può essere registrato nel conto economico. Le disposizioni della Settima direttiva in materia divergono da quelle dell'IAS 22 e si viene quindi a creare un punto di contrasto. Il Comitato di contatto ritiene tuttavia che solamente in casi estremamente rari questa discordanza possa portare a sostanziali differenze. In effetti, l'articolo 31, lettera a) della Settima direttiva stabilisce che un valore d'avviamento negativo può figurare nel conto profitti e perdite nella misura in cui si realizzi la previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa interessata o di suoi eventuali oneri. In genere le previsioni di questo tipo, connesse a risultati economici negativi o oneri, si

Come elemento in comune va, tuttavia, notato che le scelte del legislatore italiano, così come le indicazioni dei principi contabili internazionali, in merito al trattamento delle differenze di consolidamento, appaiono entrambe ben articolate e consentono un'indagine approfondita sulle cause economiche che stanno alla base della differenza contabile<sup>43</sup>.

Una volta appurate dette cause, il corretto redattore del bilancio dovrebbe opportunamente optare, tra le soluzioni consentite, per quella che permette di meglio rappresentare la situazione del gruppo aziendale<sup>44</sup>.

In particolare, una differenza, sia negativa che positiva, connessa alla sopravvalutazione (o sottovalutazione) di attività e alla sottovalutazione (o sopravvalutazione) di passività in capo alla partecipata, può essere motivata da:

a) mancata applicazione di corretti criteri di valorizzazione;

realizzano gradualmente e in un periodo di tempo limitato, di modo che il trattamento contabile derivante dall'applicazione dell'articolo 31, lettera a) della Settima direttiva avrebbe in pratica gli stessi effetti del riconoscimento "sistematico" del reddito prescritto dall'IAS 22. Inoltre, l'interpretazione che viene data del termine "sistematico" dell'IAS 22 non è sempre quella di ammortamento "graduale, a quote costanti". Poiché l'articolo 31 non precisa come comportarsi nel caso di un valore di avviamento negativo, il Comitato di contatto invita la Commissione a proporre, in occasione di una modifica della Settima direttiva, una nuova formulazione dell'articolo 31 in modo da chiarire il trattamento contabile di valori negativi di avviamento, adeguandolo a quanto previsto dall'IAS 22».

Cfr. PISONI, Bilancio consolidato e settima direttiva CEE, p. 61. RINALDI sottolinea l'esistenza di «uno stretto legame tra la prima fase concernente la ricerca delle cause e dei motivi che hanno generato tali differenze e la successiva che mira, con la loro iscrizione in bilancio, a dare una rappresentazione economicamente corretta a tali circostanze. Le differenze di consolidamento possono originarsi per diverse circostanze tra loro variamente combinate; l'intensità con la quale queste circostanze si manifestano è riflessa dall'entità che assume la differenza medesima. La successiva scelta del loro trattamento contabile è collegata ad una loro interpretazione che costituisce il punto critico della procedura di redazione del bilancio consolidato e uno degli argomenti più controversi nella dottrina economico-aziendale. Mancano infatti riferimenti oggettivi o quantomeno obiettivi per la scelta di un appropriato trattamento contabile poiché il valore di acquisizione della partecipazione consolidata – acquisita in una o più riprese – è il frutto di un complesso processo di previsione e negoziazione, che coinvolge un elevato numero di elementi eterogenei, che unitariamente si riflettono sul costo globale della partecipazione» (*Il bilancio consolidato*, pp. 205-206).

PAGANELLI asserisce infatti che «l'operazione contabile di consolidamento volta ad eliminare una differenza positiva o negativa fra il valore capitale iniziale di ciascuna partecipazione della capogruppo e la corrispondente quota di capitale netto risultante nel bilancio della rispettiva affiliata alla data dell'acquisizione, deve essere condotta analizzando ed interpretando consapevolmente le cause economiche che l'hanno determinata». E aggiunge che «l'esame delle cause economiche alle quali può essere ricondotta una differenza positiva o negativa fra il costo o altro valore originario di ciascuna partecipazione intersocietaria e la corrispondente quota di capitale netto di bilancio della rispettiva affiliata alla data dell'acquisizione, serve non solo per la sua prima rilevazione nel bilancio consolidato iniziale, ma anche per il suo trattamento contabile nei bilanci consolidati successivi» (Il bilancio di gruppo, pp. 111-112).

- b) diversità tra valore contabile e valore corrente delle attività e passività della controllata alla data di acquisto della partecipazione;
- c) mutamento del sistema dei valori compreso nel capitale di funzionamento della controllata, una volta inserito nel più ampio sistema dei valori del consolidato, in funzione del diverso ruolo nel quadro della gestione del gruppo aziendale<sup>45</sup>.

La prima, concernente la mancata applicazione di corretti criteri di valorizzazione, può plausibilmente essere connessa ad una "patologia" nella formazione dei valori di bilancio. Si tratta, più specificamente, della insorgenza di riserve occulte, in caso di scorretta sottovalutazione di attività e sopravvalutazione di passività, o di annacquamenti di capitale, nell'ipotesi inversa.

Sono, questi, fenomeni portati dal superamento dei limiti della ragionevolezza nell'attribuzione dei valori ad attività e passività nel bilancio d'esercizio. Ciò significa che il capitale netto di bilancio potrebbe essere stato quantificato in misura inferiore o superiore rispetto al capitale netto di funzionamento, determinabile nella prospettiva di una corrente di redditi futura e capace di assicurare una congrua remunerazione del capitale investito<sup>46</sup>.

In particolare, si configura una riserva occulta quando il valore del capitale netto di bilancio viene ad essere inferiore al limite minimo dell'intervallo di valori reputabili per esso ragionevoli. Al contrario, l'annacquamento di capitale si concreta in ragione del superamento del limite superiore di tale intervallo. Ciò significa che, per ricondurre il capitale di funzionamento ad un valore corretto, la riserva occulta va addizionata al valore del patrimonio netto esplicitato dal bilancio, mentre l'eventuale annacquamento va sottratto.

Quindi, la parte della differenza tra valore di bilancio dell'impresa inclusa nel consolidamento e importo iscritto nel bilancio della controllante come partecipazione, imputabile ai ricordati fenomeni "patologici" che hanno inciso sull'attività di valutazione, implica, a rigore di logica, una preventiva e attenta revisione dei valori delle attività e passività della controllata.

È evidente che le rettifiche sono spesso complicate e richiedono particolare attenzione da parte dei compilatori del consolidato; si tratta, infatti, di

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Differenze derivanti da risultati ed altre variazioni di patrimonio netto intervenute successivamente a tale data di acquisto della partecipazione non si aggiungono alla differenza determinata al momento di acquisto della partecipata, ma vanno rilevate «alle specifiche voci del patrimonio netto consolidato a seconda della natura delle citate variazioni: riserve di rivalutazione, utili portati a nuovo, altre riserve, ecc.» (OIC, *OIC* 17, par. 61).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> CAVALIERI, Le riserve nell'economia dell'impresa, p. 22.

riformulare i processi valutativi che hanno portato alla formazione dei bilanci delle singole entità<sup>47</sup>.

La seconda causa, riguardante la diversità tra valore contabile e valore corrente delle attività e passività della controllata alla data di acquisto della partecipazione, si origina dalla scelta, effettuata dal nostro legislatore, del costo come criterio base di valutazione; in altri termini, esso non rappresenta solo un metodo di valutazione ma, anzitutto, il principale criterio di registrazione degli accadimenti aziendali, ossia l'espressione del valore di funzionamento dei fattori della produzione nell'economia della gestione d'impresa.

È quindi del tutto normale che una parte della differenza in esame sia attribuibile a questa diversa modalità di valutazione. Perciò, avendo preventivamente isolato e rettificato le sottovalutazioni e sopravvalutazioni che portano ad esulare della attribuzione di valori ragionevoli, la sussistenza di uno scostamento tra il valore di attività e passività così revisionato e il valore delle medesime espresso a valori correnti implica, in sede di consolidamento integrale del bilancio della controllata, la rivalutazione e/o svalutazione analitica di attività e passività, nel rispetto del disposto dell'art. 33 del D.Lgs. n. 127/1991 e delle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali e internazionali.

Si legge, infatti, al comma 1 del citato articolo, che l'eliminazione delle partecipazioni in imprese comprese nell'area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste «è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento»; è, dunque, plausibile che il corrispettivo paga-

Prandina-Palazzolo sottolineano l'importanza della istituzione, da parte della capofila, di un «servizio di ispettorato che le consenta di seguire, attraverso un continuo scambio di informazioni con i direttori amministrativi delle singole unità del gruppo, la reale osservazione di principi comuni. In questo modo la holding fornisce anche un servizio indiretto di consulenza, controllando l'esattezza e la regolarità delle registrazioni contabili e fornendo delle linee di comportamento comuni, di fronte a particolari problemi di valutazione e di contabilizzazione delle operazioni aziendali» (*Il bilancio consolidato*, p. 118).

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Il tutto si complica in presenza di consociate estere, che per la redazione dei conti annuali seguono normative completamente differenti da quella della capogruppo; pertanto, in questi casi la sola soluzione consiste nel richiedere alla figlia la tenuta di due distinte contabilità, ma è comprensibile come ciò sia piuttosto oneroso e, comunque, di difficile attuazione. PAGANELLI scrive che «per quanto concerne, poi, le affiliate che presentano discordanze di stima così elevate da assumere le caratteristiche di vere e proprie alterazioni di bilancio, sarà opportuno procedere per ciascuna di esse alla composizione di un nuovo bilancio, adottando i criteri di stima analoghi a quelli seguiti dalle altre imprese del gruppo. In tal caso, nel prospetto generale in cui si attua l'elaborazione dei dati, saranno riportati direttamente i valori di questo nuovo bilancio, denominabile appunto bilancio *pre-consolidamento*. È comunque evidente che nei casi in cui le rettifiche ora indicate risultano eccessivamente laboriose, sarà opportuno escludere le affiliate di cui trattasi dall'area di consolidamento» (*Il bilancio di gruppo*, p. 75).

to per la partecipazione a tale data tenga conto del valore corrente dei beni costituenti il patrimonio della nuova controllata, beni che nel bilancio di quest'ultima sono normalmente iscritti ad un costo storico e inferiore.

Va rilevato che più raramente può essere imputata ai singoli beni una eventuale differenza negativa originatasi in ragione della causa in esame; infatti, come afferma la stessa Relazione Ministeriale al D.Lgs. n. 127/1991, a meno che il bilancio della partecipata contenga sopravvalutazioni (per cui si ricade nella causa esaminata in precedenza), «tale differenza deriverà solitamente dalla circostanza che il costo – remoto – della partecipazione, iscritto nel bilancio, è inferiore al corrente valore contabile netto attuale dei beni della partecipata».

In merito è anche di notevole interesse quanto riportato nell'OIC 17 dove, ai fini della determinazione del valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata, si parla di «valore corrente delle attività e passività assunte attraverso l'acquisto della partecipazione alla data di tale acquisto»; ciò implica che «l'eccedenza del costo al momento dell'acquisto rispetto al valore netto contabile a quella data non va quindi confusa con l'avviamento»<sup>48</sup>. Infatti, è ragionevole assumere che una parte del prezzo ha inteso pagare il valore corrente delle attività e passività, prima dell'avviamento vero e proprio.

Sempre nel medesimo documento viene poi precisato che «i valori corretti da utilizzare sono, a seconda delle voci da valutare, il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, eccetera. Gli ammontari così attribuiti alle attività non possono comunque superare il loro valore netto di realizzo (giacenze di magazzino, ecc.) o il loro valore recuperabile tramite l'uso (immobilizzazioni materiali)»<sup>49</sup>.

Pur non avanzando dubbi sulla correttezza di una simile procedura di adeguamento dei valori storici, tesa ad enucleare con migliore approssimazione quella parte della differenza che è rappresentativa di un vero e proprio avviamento, non va sottaciuto che in tal modo si finisce per includere in un bilancio a costi storici (quale, nonostante tutto, è il bilancio consolidato) delle valutazioni che appartengono alla sfera dei valori correnti. In altri termini, si trovano a convivere nel bilancio di gruppo misurazioni storiche, per quanto concerne le attività e passività della controllante, e valutazioni più aggiornate rispetto alle condizioni di mercato e, più in generale, di ambiente, per le attività e passività delle controllate.

<sup>48</sup> OIC, *OIC 17*, par. 58.

<sup>49</sup> OIC, *OIC 17*, par. 58. Per la determinazione dei *fair value* alla data di acquisizione si vedano anche le puntuali e analitiche indicazioni riportate nello IFRS 3 (2008), par. B41-B45.

In ogni caso, questo è un limite comune a qualsiasi bilancio a costi storici, in cui poste della medesima natura ricevono una diversa valorizzazione, non solo a causa delle loro intrinseche caratteristiche e qualità, ma anche in relazione al differente tempo di acquisizione all'economia dell'impresa. Ciò vale a maggior ragione per il consolidato, nella cui redazione, al costo storico della partecipazione, è sostituito il valore corrente, ma a quella stessa data, delle attività e passività della partecipata.

Riguardo la terza causa, il confine con la precedente presenta una zona grigia, di difficile definizione, in ragione della difficoltà di separare la parte di valore che si deve al passaggio a valori correnti da quella attribuibile alla inclusione delle stesse attività e passività nel diverso contesto economico del gruppo aziendale, nel quale possono trovare una superiore (ma anche inferiore) utilità.

Ciò in quanto non va dimenticato che il consolidato è un bilancio d'esercizio di "secondo livello", redatto in ipotesi di funzionamento dell'entità economica "gruppo", nel quadro del quale le ipotesi poste alla base della valutazione delle attività e passività nel bilancio di "primo livello" dell'entità "impresa" possono, in tutto o in parte, perdere di significato.

Così, un impianto o un macchinario del quale è prossima la cessione ad un'altra società del gruppo è valutato nel bilancio dell'impresa alla stregua di attività corrente, ma nel consolidato esso assume la qualifica di immobilizzazione, atteso che nel quadro più ampio del gruppo conserva la natura di bene strumentale destinato ad un utilizzo protratto nel tempo. Analogamente, un titolo a reddito fisso destinato ad una prossima vendita ad un'altra unità del gruppo potrebbe essere valutato nel bilancio della singola impresa al valore di presumibile realizzo in quanto attività finanziaria non immobilizzata; tale criterio di apprezzamento non è, tuttavia, necessariamente valido anche nel quadro del gruppo aziendale, atteso che qui lo stesso titolo viene ad essere considerato alla stregua di immobilizzazione finanziaria e, quindi, iscritto nel consolidato al valore di costo.

La descrizione di possibili casi di divergenza tra valutazioni effettuate per la redazione dei bilanci d'impresa e di gruppo potrebbe proseguire, senza tuttavia aggiungere nulla in più alla conclusione che, nel passaggio dal primo al secondo, possono mutare le condizioni di base che avevano portato ad una determinata classificazione, e alla conseguente stima, di una o più attività e passività nel bilancio d'impresa<sup>50</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> In questo senso si esprime RINALDI quando sostiene che «nel passaggio dai bilanci delle singole unità a quello del gruppo, pur operando con gli stessi principi di classificazione e di

Tutto ciò è dovuto, in ultima analisi, alla natura di bilanci di funzionamento, propria di entrambi i livelli, che rende necessaria la loro redazione sulla base del principio del *going concern*. Ma quest'ultimo rischia di rimanere una prescrizione priva di significato se nella sua applicazione non si effettua costante riferimento ai piani e programmi dell'entità economica interessata. Pertanto, nella misura in cui questi siano elaborati ed esplicitati diversamente a livello d'impresa e di gruppo, anche la valutazione del capitale di funzionamento deve mutare in misura più o meno consistente.

Dove poi la differenza non sia riconducibile a diversi valori attribuibili alle singole attività e passività della partecipata, in caso di segno negativo (avere) può essere dovuta a:

- ottenimento di condizioni vantaggiose nell'acquisizione della partecipazione, con il conseguente pagamento di una somma inferiore a quella altrimenti dovuta;
- presenza di un avviamento negativo a causa di insoddisfacenti prospettive reddituali o di una squilibrata situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata.

Quando si riscontrasse la condizione di cui al punto 1), di significato decisamente favorevole nell'economia del gruppo, si renderebbe opportuna l'allocazione in bilancio della differenza in questione:

- secondo il D.Lgs. n. 127/1991, come "Riserva da consolidamento";
- secondo l'IFRS 3, come provento da riportare immediatamente e integralmente a conto economico.

Al contrario, in presenza della situazione sub 2), l'opzione più adeguata si sostanzia nell'inserimento di tale valore:

 secondo il D.Lgs. n. 127/1991, nella voce "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri", proprio in attesa dei prevedibili andamenti economici sfavorevoli che l'esistenza di un avviamento negativo (badwill) indica<sup>51</sup>;

valutazione, possono manifestarsi delle divergenze poiché talune condizioni produttive patrimoniali possono ricevere una diversa classificazione» (*Il bilancio consolidato*, p. 31).

<sup>51</sup> RINALDI evidenzia che «se le prospettive circa la remunerazione del capitale proprio sono legate ad una temporanea redditività negativa od anche solo al di sotto di quella soglia minima che rende l'investimento nel capitale dell'impresa appetibile rispetto ad altri, il valore della partecipazione formatosi nello scambio rifletterà la situazione descritta, incorporando le perdite presunte o il differenziale negativo di redditività quantificato rispetto ad una redditività considerata soddisfacente per quell'investimento. La differenza negativa di consolidamento originatasi per questo motivo può essere rappresentata nel bilancio consolidato secondo due modalità: come fondo al passivo o come riserva. [...] L'iscrizione come fondo lascia molto perplessi, perché i fondi sono costituiti a fronte di oneri specifici, se pur presunti nell'ammontare e/o nella stessa possibilità di accadimento. [...] Al contrario, il

• secondo l'IFRS 3, sempre come provento da riportare subito e integralmente a conto economico.

L'emergere di una differenza positiva (valore della partecipazione maggiore della corrispondente frazione del netto), non riconducibile ai diversi valori delle singole attività o passività della partecipata, può attribuirsi, invece, ai seguenti ordini di cause:

- 1. assoggettamento a condizioni sfavorevoli nell'acquisizione della partecipazione (a causa della scarsa abilità del negoziatore, di situazioni di mercato non propizie, o altro ancora), con il conseguente pagamento di un importo superiore a quello altrimenti dovuto<sup>52</sup>;
- presenza di un avviamento positivo in ragione di soddisfacenti prospettive reddituali e di una equilibrata situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata<sup>53</sup>.

In presenza della condizione di cui al punto 1), di significato negativo per l'economia del gruppo, è opportuno procedere:

- secondo il D.Lgs. n. 127/1991, portando il valore in questione in detrazione della "Riserva da consolidamento", fino alla concorrenza della medesima;
- secondo l'IFRS 3, imputando al conto economico la completa e immediata svalutazione dell'avviamento (o, per meglio dire, presunto tale), applicando la procedura di *impairment*.

Nel caso sub 2), l'opzione più adeguata consiste, invece, nell'avvalersi della voce "Differenza di consolidamento" la quale è rappresentativa

fondo di cui si discute non possiede queste caratteristiche perché è costituito a fronte del "generico" rischio di impresa di conseguire perdite od anche solo una remunerazione del capitale proprio insufficiente» (*Il bilancio consolidato*, pp. 229-230).

<sup>52</sup> Questa situazione potrebbe anche crearsi, in presenza di una acquisizione attuata a più riprese, in occasione degli ultimi acquisti, necessari per raggiungere il controllo della partecipata, quando si tende ad accettare condizioni che considerate autonomamente non risultano convenienti, ma che sono comunque congrue nel quadro complessivo dell'operazione. Come ricorda RINALDI, «gli autori anglosassoni denominano l'eventuale differenza di consolidamento, così formatasi, anche "cost of control", la cui giustificazione economica è però, in ultima analisi, sempre riconducibile alla previsione fatta dal soggetto operativo di gruppo circa il presunto contributo, diretto od indiretto, che tale acquisizione porta al gruppo stesso» (*Il bilancio consolidato*, p. 221).

<sup>53</sup> AMODEO precisa che l'avviamento non è un valore che «vada aggiunto a quello dei beni dell'azienda in dipendenza della attitudine di questa a fruttar redditi sopranormali, ma si risolve invece in una indistinta eccedenza del valore economico del capitale d'impresa (determinato, appunto, sulla base delle prospettive del reddito avvenire) sul capitale contabile» (*Ragioneria generale delle imprese*, p. 837).

<sup>54</sup> Secondo l'OIC, «l'impiego della terminologia "differenza da consolidamento", rispetto a quella di cui all'art. 2426, punto 6 del Codice Civile (che parla di avviamento), nonostante venga prescritto l'identico criterio di ammortamento, è una scelta del legislatore mirante a

dell'avviamento che ha giustificato il sostenimento di un costo di acquisto della partecipazione superiore al valore della corrispondente quota di patrimonio netto acquisito<sup>55</sup>, opzione, questa, avvalorata anche dai principi contabili internazionali, i quali, tuttavia, non consentono l'ammortamento di tale avviamento, ma prevedono la sua misurazione al valore di costo ridotto delle perdite durevoli di valore progressivamente accumulate. A tal fine, la posta di bilancio in questione dovrà essere sottoposta ogni anno, o anche più frequentemente, dove particolari eventi o circostanze lo richiedano, al cosiddetto *impairment test* ai sensi dello IAS 36 (*Riduzione di valore delle attività*)<sup>56</sup>.

Va, infine, ricordato che, diversamente da altre ipotesi in cui viene esplicitato il valore di avviamento di una impresa<sup>57</sup>, la "Differenza di consolidamento" può essere giustificata non solo dal maggior valore attribuibile al comples-

distinguere nettamente l'avviamento iscritto nei bilanci di esercizio delle imprese che vengono consolidate da quello che emerge in sede di consolidamento» (OIC 17, par. 63).

PAGANELLI osserva che «ammettendo che la negoziazione d'acquisto non sia avvenuta in condizioni sfavorevoli o favorevoli [...], un maggior prezzo pagato rispetto alla corrispondente quota di capitale netto (già rettificato) dell'affiliata [...], può essere dovuto al riconoscimento al complesso aziendale ceduto di una capacità di reddito superiore alla remunerazione equa del capitale proprio che si trova in esso investito. Ovviamente, come si è detto, l'apprezzamento di tale capacità di reddito sarà formulato dalle parti contraenti in modo diverso: i soci cedenti la partecipazione considerano la capacità di reddito della loro azienda come unità autonoma, mentre la società acquirente è per conto propensa a vedere la capacità di reddito della medesima azienda inserita nel gruppo societario che con l'acquisto della partecipazione si viene a formare o ad ampliare. Nell'ipotesi ora accennata, dunque, l'eccedenza del costo di acquisto della partecipazione sulla corrispondente quota di capitale netto rettificato dell'affiliata può con un certo fondamento essere interpretata come valore d'avviamento. A seconda delle circostanze potrà trattarsi di avviamento specifico dell'affiliata o piuttosto di avviamento generale del gruppo, tuttavia per quanto concerne la formazione del bilancio consolidato questa distinzione non presenta eccessiva importanza.» (Il bilancio di gruppo, p. 108). RINALDI sottolinea che «le negoziazioni di quote del capitale di pieno rischio dell'impresa che ne permettono il controllo, avvengono sulla base di prezzi rappresentativi del capitale economico della partecipata. Il costo della partecipazione non è determinato quindi sulla sola base della riespressione a valori correnti del patrimonio della partecipata; terrà conto anche delle aspettative economiche della partecipata stessa che, se positive, possono trovare conveniente rappresentazione contabile come avviamento» (Il bilancio consolidato, p. 211).

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cfr. IASB, *IFRS 3 (2008)*, par. B63.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> PAOLONI precisa che «da un punto di vista pratico, l'avviamento viene calcolato solo se si verificano alcune circostanze, altrimenti può restare nascosto nel capitale di funzionamento anche per l'intera vita dell'impresa. Le circostanze a cui abbiamo accennato sono relative ad aumento di capitale con emissione di nuove quote o azioni, a diminuzione di capitali con recesso di soci, a trasformazioni, fusioni, cessioni ecc. L'avviamento deriva quindi da una "riserva occulta" che non viene appalesata nei diversi esercizi fino a quando un accadimento particolare non induca al suo calcolo e alla sua esplicazione» (*L'avviamento nella IV direttiva CEE e nello schema di legge delegata*, p. 399).

so aziendale funzionante, ma anche dall'incremento che subisce la sua redditività in termini prospettici in virtù della inclusione nella "entità gruppo" <sup>58</sup>.

In conclusione, se è vero che il reddito e il capitale di gruppo emergono dalla integrazione dei valori risultanti dai bilanci delle singole imprese in esso comprese, si può asserire che il calcolo e la corretta rappresentazione contabile delle possibili differenze emergenti dal consolidamento, sia positive che negative, costituisce forse il passaggio più delicato di tutto il procedimento.

Detto passaggio è così cruciale in quanto nella sua attuazione si manifestano inesorabilmente le problematiche connesse all'inserimento delle medesime attività e passività nel diverso contesto di un bilancio teso a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del ben più complesso e ampio sistema costituito dal gruppo aziendale.

Ecco perché si è voluta enfatizzare l'opportunità di una attenta analisi delle cause economiche generatrici di dette differenze, compiendo in merito alcune considerazioni che si spera possano rappresentare un sia pur modesto contributo di ragionamento ai fini della soluzione di un problema da considerarsi tuttora aperto, anche perché trova numerosi e sostanziali punti di contatto con la tematica del calcolo dell'avviamento, la quale è tra le più controverse nella dottrina economico-aziendale.

Ciò è stato, peraltro, effettuato nella convinzione che un corretto trattamento contabile di una posta di bilancio, con una comprensibile e significativa esposizione formale, possa validamente basarsi solo su una coerente analisi degli aspetti sostanziali ad essa sottostanti.

## 2.2.5. Il trattamento contabile delle differenze di consolidamento

Da un punto di vista applicativo e contabile resta da esemplificare come risolvere un caso di differenza negativa (valore della partecipazione maggiore di quello della corrispondente frazione di patrimonio netto) e uno di differenza positiva (valore della partecipazione minore di quello della corrispondente frazione di patrimonio netto), mantenendo ferma l'ipotesi del controllo totalitario della società X sulla società Y, in modo da focalizzare più efficacemente la problematica in esame; il tutto va fatto, distinguendo il

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> In questo caso, come ricorda RINALDI, si può parlare di "avviamento di gruppo" (*Il bilan*cio consolidato, p. 213).

trattamento contabile prescritto dal D.Lgs. n. 127/1991 e quello indicato dai principi contabili internazionali.

## Differenza negativa

Partendo dalle seguenti situazioni patrimoniali nelle società X e Y, dove la prima controlla la seconda con una partecipazione totalitaria:

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	180		
Totale	500	Totale	500

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale netto	200
Magazzino	90		
Immobili	110		
Totale	280	Totale	280

nel processo di consolidamento, eliminando la partecipazione in contropartita del capitale netto di Y, si origina un differenza negativa pari a 20, differenza alla quale possono essere riservati i seguenti trattamenti:

a) imputazione ai singoli beni della società controllata:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO				
Cassa	70	Debiti	280	
Crediti	200	Capitale sociale	250	
Magazzino	220	Riserve	50	
Immobili	90			
Totale	580	Totale	580	

come si può notare, il valore degli immobili della controllata è stato ridotto della differenza di 20, passando da 110 a 90, soluzione, questa, corretta sia nel rispetto della legislazione e dei principi contabili nazionali, sia in applicazione di quelli internazionali;

- b) in caso di "buon affare":
- b1) secondo la legislazione nazionale, iscrizione in una apposita voce del patrimonio netto, denominata "Riserva di consolidamento":

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280	
Crediti	200	Capitale sociale	250	
Magazzino	220	Riserve	50	
Immobili	110	Riserva di consolidamento	20	
Totale	600	Totale	600	

b2) secondo i principi contabili internazionali, immediata iscrizione in conto economico come provento:

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280	
Crediti	200	Capitale sociale	250	
Magazzino	220	Riserve	50	
Immobili		Utile	20	
Totale	600	Totale	600	

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
		Provento da 2 consolidamento	20
Utile	20		
Totale		Totale .	

- c) in previsione di futuri risultati economici sfavorevoli:
- c1) secondo la legislazione nazionale, inserimento della differenza, in una apposita voce dei fondi per rischi ed oneri, denominata "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri":

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	110	Fondo consolidamento R.O.F.	20
Totale	600	Totale	600

c2) secondo i principi contabili internazionali, non diversamente dal caso di "buon affare", immediata iscrizione della differenza in conto economico come provento, per cui rimane valida l'esemplificazione riportata al precedente punto b2).

# Differenza positiva

Partendo dalle seguenti situazioni patrimoniali nelle società X e Y, dove la prima controlla la seconda per mezzo di una partecipazione totalitaria:

STATO PATRIMONIALE X					
Cassa	50	Debiti	200		
Crediti	140	Capitale sociale	250		
Magazzino	130	Riserve	80		
Partecipazione Y	210				
Totale	530	Totale	530		

STATO PATRIMONIALE Y					
Cassa	20	Debiti	80		
Crediti	60	Capitale netto	200		
Magazzino	90				
Immobili	110				
Totale	280	Totale	280		

nel processo di consolidamento, per effetto della eliminazione della partecipazione in contropartita del capitale netto di Y, si origina una differenza positiva pari a 10, differenza alla quale possono essere riservati i seguenti trattamenti:

a) imputazione ai singoli beni della società controllata:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO					
Cassa	70	Debiti	280		
Crediti	200	Capitale sociale	250		
Magazzino	220	Riserve	80		
Immobili	120				
Totale	610	Totale	610		

come si può notare dallo schema sopra riportato, il valore degli immobili della società controllata è stato incrementato della differenza di 10, passando da 110 a 120, soluzione, questa, corretta sia nel rispetto della legislazione e dei principi contabili nazionali, sia in applicazione di quelli internazionali;

- b) in caso di "cattivo affare":
- b1) secondo la legislazione nazionale, iscrizione in esplicita riduzione della "Riserva di consolidamento", fino a concorrenza della medesima:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO					
Cassa	70	Debiti	280		
Crediti	200	Capitale sociale	250		
Magazzino	220	Riserve	80		
Immobili	110	Riserva di consolidamento	<b>-</b> 10		
Totale	600	Totale	600		

Ovviamente, nell'esempio appena riprodotto, la "Riserva di consolidamento" compare con il segno negativo per puri scopi didattici; in realtà, come stabilisce la norma, la sua riduzione è possibile solo nel caso in cui il consolidamento dei bilanci di altre imprese controllate abbia generato tale riserva che, comunque, non può assumere valori minori di zero. Pertanto, nell'ipotesi esemplificata, il trattamento più corretto finirebbe, implicitamente, per essere quello dell'imputazione a conto economico della perdita generata dal "cattivo affare" a titolo di svalutazione;

b2) secondo i principi contabili internazionali, imputando al conto economico le perdite di valore, quando non la completa svalutazione, dell'avviamento (o, meglio, presunto tale):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO				
Cassa	70	Debiti	280	
Crediti	200	Capitale sociale	250	
Magazzino	220	Riserve	80	
Immobili	110	Perdita	-10	
Totale	600	Totale	600	

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				
Svalutazione 10				
	Perdita 10			
Totale	Totale			

- c) in previsione di futuri risultati economici favorevoli:
- c1) secondo la legislazione nazionale, inserimento della differenza, in una apposita voce dell'attivo, denominata "Differenza da consolidamento", da sottoporre ad ammortamento nei limiti del periodo previsto dall'art. 2426, punto 6, c.c.<sup>59</sup>:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO				
Cassa	70	Debiti	280	
Crediti	200	Capitale sociale	250	
Magazzino	220	Riserve	80	
Immobili	110	Perdita	-2	
Differenza da consolidamento	8			
Totale	608	Totale	608	

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				
Ammortamento avviamento 2				
		Perdita	2	
Totale		Totale		

c2) secondo i principi contabili internazionali, il trattamento è analogo a quello appena esemplificato, con l'unica variante della esclusione del processo di ammortamento, non più accettato per l'avviamento, il quale viene unicamente sottoposto all'eventuale *impairment*, nella misura di volta in volta reputata congrua.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Il punto 6 dell'art. 2426 c.c. stabilisce che «l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa».

### 2.3. Gli interessi degli azionisti di minoranza

Dove il redattore del bilancio di gruppo si trovi in presenza di partecipazioni non totalitarie, nel consolidamento integrale, oltre alle problematiche appena esposte, egli deve affrontare adeguatamente l'esigenza di iscrivere nel bilancio medesimo gli interessi degli azionisti di minoranza delle società controllate<sup>60</sup>.

In merito, il comma 3 dell'art. 32 prescrive che l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi va iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "Capitale e riserve di terzi", mentre il comma 4 stabilisce che la parte del risultato economico consolidato corrispondente alle citate partecipazioni va allocata nella voce "Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

Sostanzialmente analoga è l'impostazione data nello IAS 27, atteso che:

- la quota dell'utile di esercizio delle controllate di pertinenza di terzi deve essere identificata<sup>62</sup>;
- la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi deve essere collocata nell'ambito del patrimonio netto e identificata separatamente dalla quota di spettanza della capogruppo<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> RINALDI in proposito osserva che «le minoranze sono viste come portatrici di interessi esterni al gruppo, ma questa esternalità non può essere che relativa, poiché anch'esse sono interessate alla dinamica economica del gruppo, nonostante sia necessario riconoscere che ciò trova il proprio contemperamento nell'interesse specifico che riversano nelle unità in cui partecipano a titolo di capitale proprio. Mettere in evidenza che una quota del capitale raffigurata nello stato patrimoniale consolidato è di pertinenza di soggetti che possono avere interessi differenziati rispetto a quelli del gruppo, ma al contempo segnalare che questa situazione non induce a modificare la natura dei valori di bilancio che riflettono il sottostante rapporto economico – e tanto meno quello giuridico – di finanziamento a titolo di capitale di pieno rischio, permette immediatamente di determinare il peso che riveste nell'economia del gruppo l'apporto di capitale da parte di soggetti che, di norma, non possono partecipare, se pur in via mediata tramite propri rappresentanti, alla formulazione delle decisioni strategiche del gruppo circa l'utilizzo di tali risorse né alla loro successiva gestione» (Il bilancio consolidato, p. 317).

<sup>61</sup> DI CAGNO evidenzia che «il disposto contenuto nella disciplina legale è conforme ad una visione del bilancio consolidato propria della cosiddetta teoria dell'entità, che considera il gruppo come un unico complesso aziendale e gli azionisti di minoranza non come terzi creditori, ma come apportatori di capitali propri con criteri che, entro certi limiti non si discostano da quelli della maggioranza. Sennonché l'apparente adesione del legislatore a questa impostazione teorica del fenomeno del gruppo, non trova compimento, [...] in una disciplina organica che preveda la tutela delle minoranze esterne, per cui risulta contraddittoria e lacunosa» (Il bilancio consolidato di gruppo, p. 44).

<sup>62</sup> Si legge, infatti, al paragrafo 28 dello IAS 27 (2008) che «l'utile (perdita) d'esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuiti ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza. Il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo im-

plica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo».

A chiarimento delle ricordate disposizioni si ipotizzi che la società X e la società Y (controllata da X con una partecipazione pari al 70%, acquisita al 1/1/20X0) presentino le seguenti situazioni patrimoniali al 31/12/20X0:

STATO PATRIMONIALE X					
Cassa	50	Debiti	160		
Crediti	140	Capitale sociale	250		
Magazzino	130	Riserve	50		
Partecipazione Y	140				
Totale	460	Totale	460		

STATO PATRIMONIALE Y					
Cassa	20	Debiti	80		
Crediti	60	Capitale sociale	160		
Magazzino	90	Riserve	40		
Immobili	130	Utile	20		
Totale	300	Totale	300		

procedendo al consolidamento, attraverso la somma di tutte le attività e passività e l'eliminazione della partecipazione in contropartita della corrispondente quota del capitale netto di Y, si ottiene:

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO					
Cassa	70	Debiti	240			
Crediti	200	Capitale sociale	250			
Magazzino	220	Riserve	50			
Immobili	130	Utile gruppo	14			
		Capitale e riserve di terzi	60			
		Utile di terzi	6			
Totale	620	Totale	620			

Come si può notare, alla voce "Capitale e riserve di terzi", pari a 60, è stato attribuito il 30% del capitale sociale e delle riserve di Y, corrispondente alla quota di pertinenza delle minoranze azionarie; analogamente si è provveduto alla ripartizione del reddito di 20 prodotto nel corso di questo primo anno di vita della controllata nell'ambito del gruppo.

Successivamente al primo consolidamento della controllata, è del tutto normale che il patrimonio di spettanza delle minoranze si modifichi per

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Cfr. IASB, *IAS 27*, par. 27.

effetto delle quote di loro competenza del reddito d'esercizio (al netto dei dividendi distribuiti) e di altre eventuali variazioni del capitale netto.

Pertanto, proseguendo nell'esempio appena riportato, si ipotizzi che nell'esercizio seguente la società Y abbia:

- interamente accantonato a riserve l'utile del 20X0;
- prodotto un utile pari a 10.

Lasciando per lo più immutati, per semplicità e chiarezza di esemplificazione<sup>64</sup>, gli altri valori, al 31/12/20X1 le società X (controllante) e Y (controllata) presentano le seguenti situazioni patrimoniali:

STATO PATRIMONIALE X				
Cassa 50 Debiti 160				
Crediti	140	Capitale sociale	250	
Magazzino	130	Riserve	50	
Partecipazione Y	140			
Totale	460	Totale	460	

STATO PATRIMONIALE Y					
Cassa	30	Debiti	80		
Crediti	60	Capitale sociale	160		
Magazzino	90	Riserve	60		
Immobili	130	Utile	10		
Totale	310	Totale	310		

per cui, procedendo al consolidamento, si ha:

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO					
Cassa	80	Debiti	240			
Crediti	200	Capitale sociale	250			
Magazzino	220	Riserve	50			
Immobili	130	Utile gruppo portato a nuovo	14			
		Utile gruppo	7			
		Capitale e riserve di terzi	66			
		Utile di terzi	3			
Totale	630	Totale	630			

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> La semplicità in questo caso contrasta con il realismo, ma l'obiettivo fondamentale che si vuole perseguire è quello di isolare ed evidenziare gli effetti delle modificazioni intervenute nel patrimonio netto della controllata.

Come si può osservare, l'utile di 20 del 20X0, destinato da Y a riserve, è stato ripartito nella misura di 6 in aumento del "Capitale e riserve di terzi" e di 14 ad incremento del patrimonio netto di gruppo nella voce denominata "Utile di gruppo portato a nuovo".

Resta, infine, da esaminare il caso (decisamente più realistico) in cui entrambe le ipotesi semplificatrici, finora alternativamente escluse, vengano allo stesso tempo meno; in altri termini, si tratta di capire cosa accade quando contemporaneamente:

- la partecipazione di controllo è iscritta nel bilancio della controllante ad un valore diverso da quello della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della controllata;
- la partecipazione non è totalitaria.

In un simile frangente la questione più controversa riguarda la misura in cui evidenziare nel bilancio di gruppo l'eventuale differenza emergente dal consolidamento, non imputabile ai singoli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese controllate.

In merito, la soluzione ad oggi percorsa consiste nella quantificazione di tale differenza (sia positiva che negativa) con riguardo alla sola partecipazione della controllante; quindi, l'avviamento (o, in alternativa, l'eventuale differenza negativa) emerge dal confronto tra il costo di acquisizione della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, comprensiva della valutazione a valori correnti delle singole attività e passività della stessa.

Come ammesso implicitamente nelle pagine precedenti, è questa la soluzione attualmente prescelta non solo dalla legislazione nazionale ma anche dallo IFRS 3, secondo il quale l'avviamento si connette ad un pagamento fatto dall'acquirente in anticipo sui futuri benefici economici futuri che possono risultare dai beni che non sono singolarmente identificabili e valorizzabili.

Tuttavia, come si è ricordato nelle pagine precedenti, nella Phase II del programma di revisione del trattamento delle aggregazioni aziendali, è stata presa seriamente in considerazione da parte dello IASB anche una diversa soluzione, sulla base della quale nella contabilizzazione dell'avviamento emergente in sede di consolidamento si sarebbe dovuta comprendere anche

la quota di spettanza delle minoranze azionarie, con il correlativo incremento della componente di patrimonio netto di pertinenza di terzi<sup>65</sup>.

Si sarebbe trattato, ad avviso di chi scrive, di una soluzione più consona alla impostazione propria della teoria dell'entità, con una rappresentazione più ampia e completa del sistema economico-produttivo costituito dal gruppo aziendale; sarebbe stata, inoltre, coerente con la procedura di valorizzazione al *fair value* delle singole attività e passività della partecipata che vengono, per l'appunto, riprese integralmente e rivalutate (o svalutate) senza distinzione tra la componente di spettanza della controllante e quella di pertinenza delle minoranze.

A maggior chiarimento delle due soluzioni prospettate, la prima ad oggi vigente e la seconda solo ipotizzata nel *draft* per la revisione dell'IFRS 3, si ipotizzi che la società X e la società Y (controllata da X con una partecipazione pari al 70%) presentino le seguenti situazioni patrimoniali:

STATO PATRIMONIALE X					
Cassa	50	Debiti	167		
Crediti	140	Capitale sociale	250		
Magazzino		Riserve	50		
Partecipazione Y	147				
Totale	467	Totale	467		

STATO PATRIMONIALE Y				
Cassa	20	Debiti	80	
Crediti	60	Capitale sociale	160	
Magazzino	90	Riserve	40	
Immobili	130	Utile	20	
Totale	300	Totale	300	

Nel processo di consolidamento si evidenzia una differenza positiva, pari a 7, per effetto della eliminazione della partecipazione di controllo in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto di Y; ipotizzando che

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Nel Project Summary "Business Combinations (Phase II) – Purchase Method Procedures" si legge, fra le altre cose, che «the Board also considered in March 2003 how goodwill should be attributed to the controlling and minority interests when a business combination is an exchange of equal values. The Board agreed that the goodwill attributable to the controlling interest should be calculated as the difference between the consideration given for that interest and the controlling interest's share of the fair value of the identifiable net assets acquired. The remainder of the goodwill should be allocated to the minority interests».

tale differenza non sia riconducibile ad una diversa valutazione delle singole attività e passività, e che il prezzo pagato per l'acquisizione della partecipazione sia congruo, si è in presenza di un avviamento, per cui si ha:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO				
Cassa	70	Debiti	247	
Crediti	200	Capitale sociale	250	
Magazzino	220	Riserve	50	
Immobili	130	Utile gruppo	14	
Differenza di consolid.	7	Capitale e riserve di terzi	60	
		Utile di terzi	6	
Totale	627	Totale	627	

Questo appena esemplificato è il trattamento contabile vigente, sulla base del quale l'avviamento emergente dal consolidamento è riconducibile alla sola controllante, essendo stato determinato come differenza tra il costo di acquisizione della partecipazione di controllo (147, a fronte dell'ottenimento di una interessenza del 70%) e la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, quantificata al *fair value* (200 x 70% = 140).

Al contrario, sulla base del trattamento contabile a *full goodwill* che implicherebbe una quantificazione dell'avviamento comprensiva anche la quota di pertinenza delle minoranze, partendo dalla medesima situazione di anzi ipotizzata, si otterrebbe il seguente stato patrimoniale consolidato:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO					
Cassa	70	Debiti	247		
Crediti	200	Capitale sociale	250		
Magazzino	220	Riserve	50		
Immobili	130	Utile gruppo	14		
Differenza di consolid.	10	Capitale e riserve di terzi	63		
		Utile di terzi	6		
Totale	630	Totale	630		

Si può agevolmente notare come la differenza di consolidamento (pari a 10) comprenda una quota (pari a 7) di spettanza della controllante, identica a quella emersa con l'applicazione del trattamento contabile ad oggi vigente, e una quota (pari a 3) di pertinenza delle minoranze, ottenuta attraverso la soluzione della seguente proporzione:

7:70% = X:30%

che, generalizzando, può essere espressa come segue:

DCc : Pc = DCm : Pm

dove:

DCc: differenza di consolidamento di pertinenza della controllante

Pc: partecipazione di controllo

DCm: differenza di consolidamento di pertinenza delle minoranze

Pm: partecipazione delle minoranze

Come si può, inoltre, notare, il maggior valore attribuito alla differenza di consolidamento trova la corretta contropartita nella voce "Capitale e riserve di terzi", il cui ammontare diviene pari a 63.

Infine, un'ultima notazione da effettuare doverosamente al riguardo è che, mentre la differenza di 7 evidenziata per la controllante emerge in via diretta a seguito di una operazione di acquisizione della partecipazione del di controllo del 70%, quella pari a 3, di pertinenza delle minoranze, si quantifica in via, per così dire, indiretta, senza che necessariamente questi soci abbiano acquisito ex novo la loro quota, ma solo perché si è evidenziato un maggior valore della società Y in sede di integrazione del suo bilancio in quello di gruppo.

## 3. Il trattamento delle partecipazioni reciproche

Nell'ambito dei gruppi aziendali è possibile il fenomeno delle partecipazioni reciproche, che consiste in un duplice legame partecipativo tra controllante e controllata<sup>66</sup>.

In altri termini, all'interessenza di controllo della società madre nei confronti dell'affiliata, si affianca una partecipazione (certamente di entità più modesta) di quest'ultima nella prima.

<sup>66</sup> RINALDI precisa che «le partecipazioni reciproche costituiscono una forma particolare di collegamento societario che si realizza quando una unità controllata da un'altra acquisisce, direttamente o attraverso una o più società intermedie, quote di partecipazione al capitale di pieno rischio della propria controllante. Le partecipazioni reciproche si distinguono in dirette ed indirette. Le prime sono forse più conosciute con la dizione di partecipazioni incrociate, perché si originano quando una unità del gruppo detiene una partecipazione diretta di controllo in un'altra unità, la quale, a sua volta, detiene una partecipazione diretta di minoranza, o più raramente di maggioranza, nella prima; in quest'ultimo caso, di difficile verificazione nel concreto, si pone il problema di definire anche l'unità che risulta subordinata all'altra, poiché i legami di natura partecipativa risultano pressoché equivalenti. Le partecipazioni reciproche indirette, o partecipazioni circolari, si osservano invece quando tale collegamento partecipativo intragruppo si realizza attraverso unità intermedie: all'origine di tali legami vi è una forma di controllo indiretto» (*Il bilancio consolidato*, pp. 160-161).

È questa una fattispecie che, a causa della sua evidente delicatezza, è attentamente regolamentata dal legislatore il quale, agli artt. 2359 *bis* e ss., fissa le condizioni da rispettare affinché sia consentita l'acquisizione di partecipazioni reciproche. In particolare viene previsto che la società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della controllante «se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato»; deve, inoltre, trattarsi di azioni interamente liberate e, in ogni caso, la società controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante<sup>67</sup>.

Da rilevare, altresì, che, sempre ai sensi dell'art. 2359 bis c.c., «una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non risultano trasferite». Si può, quindi, asserire che la presenza di partecipazioni reciproche, vista nel quadro del gruppo aziendale, configura una condizione che, nella sostanza, è assimilabile all'istituto delle azioni proprie per la singola impresa<sup>68</sup>.

Ciò pone il delicato problema di rappresentare l'effettiva consistenza del capitale netto del gruppo, depurandolo da poste fittizie a fronte delle quali non sussistono vere e proprie attività, bensì l'immagine speculare di quote del capitale medesimo.

Le possibili soluzioni, tracciate dalla dottrina, sono il *conventional method* e il *treasury stock method*. In applicazione del primo metodo, la partecipazione deve essere eliminata mentre, sulla base del secondo, si ha l'esposizione in bilancio consolidato della stessa o come valore dell'attivo

<sup>68</sup> In questo senso si esprime la stessa relazione ministeriale al D.Lgs. n. 127/1991: «Il comma 4 disciplina il trattamento delle partecipazioni nel caso in cui la partecipata (diretta o indiretta) a sua volta possegga partecipazioni nella controllante che redige il consolidato: queste ultime partecipazioni, nel bilancio consolidato – che considera l'insieme delle imprese sostanzialmente come un'unica impresa – vengono assoggettate allo stesso trattamento che hanno le azioni proprie nel bilancio d'esercizio».

<sup>67</sup> L'art. 2359 ter stabilisce inoltre che «le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale, secondo il procedimento dell'art. 2446, secondo comma». Da rilevare inoltre che, con la riforma del diritto societario, è stata perentoriamente esclusa, nell'art. 2359 quinquies, la possibilità di sottoscrizione di azioni o quote della società controllante.

(direttamente o indirettamente rettificato tramite un fondo), oppure come esplicita riduzione del patrimonio netto<sup>69</sup>.

La soluzione fornita dal legislatore a tale problema è contenuta nel comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 127/1991, nel quale viene prescritto che dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve essere preventivamente detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a tali imprese.

Ciò è possibile grazie alla contemporanea iscrizione di questo valore nello stato patrimoniale consolidato, in attivo, sotto la voce "Azioni o quote proprie" e, tra le poste del netto, come "Riserva per azioni o quote proprie".

Emerge, tuttavia, una contraddizione nel dettato del legislatore, atteso che, da un lato, porta a ritenere la natura economica di tale riserva assimilabile a quella di un fondo di rettifica, natura che, dall'altro lato, è in contrasto con la sua iscrizione tra le poste del patrimonio netto<sup>70</sup>.

Ipotizzando, a maggiore chiarimento, che la società X e la società Y (controllata da X al 100%, ma che possiede a sua volta un'interessenza del 5% nella controllante) presentino le seguenti situazioni patrimoniali:

STATO PATRIMONIALE X				
Cassa	50	Debiti	220	
Crediti	140	Capitale sociale	200	
Magazzino	130	Riserve	100	
Partecipazione Y	200			
Totale	520	Totale	520	

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> RINALDI osserva che «la differenza sostanziale tra i due consiste nel considerare o nel trascurare la relazione di reciprocità esistente tra le unità legate dal rapporto partecipativo quando si determina il reddito ed il capitale di ciascuna di esse; rimane quindi in subordine l'aspetto formale su cui, più volte, è stata delineata la distinzione tra i citati approcci poiché vi sono delle loro varianti che conducono agli stessi risultati di sintesi, pur trattando la partecipazione della controllata nella controllante secondo la prescrizione formale dell'altro approccio» L'Autore osserva inoltre che il conventional method trova le sue basi «sull'impostazione teorica del gruppo, formulata dalla "proprietary theory" e , quindi, attribuisce particolare rilevanza agli interessi dei soci delle società componenti il gruppo», mentre il "treasury stock method" trova i propri fondamenti «nell'interpretazione delle partecipazioni detenute dalla società controllata nella controllante come azioni proprie del gruppo. Secondo questa interpretazione, l'acquisto della partecipazione da parte della società controllata nella controllante è attuato per volontà di quest'ultima, per mezzo dell'intermediazione della società controllata, con finalità assimilabili a quelle che giustificano l'acquisto di azioni proprie. Tale interpretazione può essere ricollegata all'entity theory; essa, infatti, sottolinea l'autonomia del gruppo quale entità economica caratterizzata da un unitario soggetto operativo» (Il bilancio consolidato, pp. 162-165). <sup>70</sup> Cfr. RINALDI, *Il bilancio consolidato*, p. 170.

STATO PATRIMONIALE Y				
Cassa	20	Debiti	80	
Crediti	60	Capitale sociale	185	
Magazzino	90	Riserva per azioni		
Partecipazione X	15	società controllante	15	
Immobili	95			
Totale	280	Totale	280	

nel procedere al consolidamento integrale la partecipazione di controllo di X in Y viene eliminata in contropartita del patrimonio netto di Y (ivi compresa la "Riserva per azioni della società controllante"); al contempo, la partecipazione in X viene riclassificata sotto la voce "Azioni proprie" e una quota delle riserve della controllante per pari ammontare viene spostata alla voce "Riserva per azioni proprie", ottenendo:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	300
Crediti	200	Capitale sociale	200
Magazzino	220	Riserve	85
Immobili	95	Riserva azioni proprie	15
Azioni proprie	15		
Totale	600	Totale	600

## 4. Il consolidamento sintetico delle partecipazioni significative

Nella redazione del bilancio del gruppo aziendale le partecipazioni non incluse nell'area di consolidamento e, dunque, non sottoposte al procedimento integrale, ma significative, richiedono un attento e specifico trattamento<sup>71</sup>.

Per "significative" si vogliono in questa sede intendere quelle interessenze in altre imprese, costituenti immobilizzazioni, che:

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> PROVASOLI evidenzia che «caratteristiche comuni delle partecipazioni qui considerate sono la rilevanza relativa rispetto al capitale con diritto di voto pieno della partecipata, il fatto che ad esse si connette l'esercizio potenziale od attuale del potere di controllo o dell'influenza significativa sulla gestione e, nel profilo della loro rappresentazione nel bilancio di gruppo, nessuna di esse deve trovare consolidamento» (*La valutazione delle partecipazioni e il bilancio consolidato*, p. 86).

- conferiscono il controllo sulla partecipata ma sono state escluse dall'area di consolidamento<sup>72</sup>:
- configurano il collegamento con la partecipata e, quindi, l'esercizio di una influenza notevole sulla stessa<sup>73</sup>.

Esse vanno riportate nel bilancio di gruppo, nel rispetto sia del disposto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 127/1991, sia delle indicazioni contenute nello IAS 28 (*Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate*), con il procedimento di consolidamento sintetico, consistente nell'iscrivere la partecipazione ad un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto.

L'adozione di tale metodo produce quantitativamente, in maniera sintetica, gli effetti del consolidamento proporzionale, con la differenza della non sostituzione pro-quota delle poste attive e passive della partecipata al valore della partecipazione.

Da un punto di vista operativo, l'attuazione del consolidamento sintetico risulta in notevole misura semplificata grazie alla possibilità di adottare la valutazione al patrimonio netto delle interessenze che costituiscono immobilizzazioni finanziarie anche in sede di redazione del bilancio della partecipante<sup>74</sup>.

Va ricordato, infatti, che anche per queste partecipazioni, nell'attuale legislazione civilistica, viene fatto riferimento al costo originario di acquisto

<sup>72</sup> Per approfondimenti sulle cause di esclusione dall'area di consolidamento si veda il paragrafo 2 del Capitolo terzo. Si tenga, inoltre, presente che, dove l'esclusione avesse avuto luogo in quanto la partecipazione di controllo è destinata ad una prossima vendita, potrebbe non essere nemmeno opportuno effettuarne il consolidamento sintetico ma, alla luce delle innovazioni introdotte con il recepimento dei principi contabili internazionali, iscriverla direttamente al suo valore equo, o *fair value*; a tal fine si veda l'ultimo paragrafo del corrente capitolo.

<sup>73</sup> Nello IAS 28 si precisa che con influenza notevole (*significant influence*) si intende il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della partecipata senza averne il controllo. L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della collegata; b) la partecipazione alla definizione delle politiche aziendali; c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra l'investitore e la collegata; d) l'interscambio di personale dirigente; e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali (IASB, *IAS* 28, par. 2, 7).

<sup>74</sup> PROVASOLI già in passato riteneva che «in prospettiva verrà accettato il concetto dell'inesistenza di una netta separazione di principio tra la problematica relativa alla valutazione delle partecipazioni ai fini della formazione del bilancio della capogruppo da quella della predisposizione del bilancio consolidato. Ciò significa ad esempio che, con riguardo alle partecipazioni di controllo, la valutazione nel bilancio d'esercizio della controllante non dovrà in principio, per sé, e sia pure con possibili giustificate eccezioni, addurre a redditi netti e a capitali netti di funzionamento differenti da quelli rilevabili nel bilancio consolidato redatto alla medesima data e comprendente il bilancio della società controllante e quello della società controllata» (*La valutazione delle partecipazioni e il bilancio consolidato*, p. 83).

ma<sup>75</sup>, in alternativa, è concessa la possibilità di valutare, una sola o più partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto<sup>76</sup>.

Dunque, l'applicazione del criterio del patrimonio netto rappresenta una facoltà accordata al redattore del bilancio, poiché si è ritenuto di non dover vincolare la valutazione ad un metodo, considerato, sotto diversi profili, troppo oneroso, anche se esso ha l'indubbio pregio di evidenziare le differenti ragioni e la diversa logica economica che inducono un'impresa a possedere una cointeressenza nel capitale di un'altra.

Infatti, se una valutazione di una partecipazione al costo storico «può essere giustificata se la partecipazione stessa rappresenta un bene posseduto al solo scopo di conseguire un frutto – nella specie variabile – cosicché l'evidenza del costo serve per misurare la redditività dell'investimento», l'apprezzamento con il metodo del patrimonio netto «va adottato nei casi in cui la partecipazione permette all'investitore di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata»; la partecipante diviene così corresponsabile della redditività del suo investimento, per cui risulta appropriato «includere nel suo risultato di gestione la quota di competenza degli utili o delle perdite della partecipata»<sup>77</sup>.

<sup>75</sup> ONIDA, osserva che il criterio del costo non sia adeguato per valutare le partecipazioni. Ciò per una serie di motivazioni e di situazioni che frequentemente possono verificarsi nella realtà in cui la valutazione al costo risulta incerta, arbitraria o addirittura impossibile. L'Autore riporta a titolo esemplificativo alcune ipotesi, affermando che «i pacchetti di titoli rappresentativi delle partecipazioni vengono assunti in connessione a complesse operazioni di "finanziamento" di dette imprese; di costituzione, di riassestamento finanziario, di variazioni di capitale, di fusione, di assorbimento di società; in connessione a permute di titoli e via dicendo. In casi come questi, si deve di sovente riconoscere che il costo delle partecipazioni resta indeterminato o che il prezzo nominalmente attribuito a pacchetti azionari è lungi dall'esprimere la valutazione economica che dei titoli è stata fatta, al tempo del loro acquisto» (*Le dimensioni del capitale di impresa*, p. 328).

<sup>76</sup> In merito ai criteri di valutazione in esame, SARCONE si chiede «se il valore accolto dalle partecipazioni con il metodo del costo sia idoneo a rappresentare la situazione economica di quelle società ai fini appunto della valutazione delle partecipazioni ad esse relative. Dopo le perplessità manifestate intorno alla possibilità che – con detto metodo – il bilancio delle partecipate possa esprimere compiutamente i risultati positivi o negativi delle partecipate, la risposta non può che essere – almeno in linea di principio – negativa. Per tale motivo, da vari anni specialmente da parte della dottrina e della pratica anglo-americana si insiste sull'opportunità di contabilizzare le partecipazioni in imprese controllate e collegate con un metodo alternativo a quello del costo, ossia con l'equity method, equivalente della nostra espressione metodo del patrimonio netto» (Aspetti economico-aziendali del metodo del patrimonio netto (equity method), p. 41).

<sup>77</sup> OIC, *OIC 21*, par. 3.1.

Analogamente, nello IAS 28 si legge che la rilevazione di proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura dei proventi realizzati da una partecipante per una partecipazione in una collegata, perché i dividendi ricevuti possono non essere diretta-

Nella determinazione del valore della frazione di capitale netto posseduta vanno considerati alcuni elementi; in particolare, deve farsi riferimento ai principi di redazione del bilancio consolidato<sup>78</sup>. Vengono, infatti, richiamate, al punto 4) dell'art. 2426 c.c., le regole di consolidamento, contenute all'art. 31 del decreto legislativo, anche se le eliminazioni possono essere omesse quando le operazioni siano state concluse alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati, considerate le obiettive difficoltà di individuazione dei profitti e delle perdite "interne"; in questo caso occorre, comunque, darne segnalazione nella nota integrativa.

Il valore della frazione del capitale in tal modo determinata va, poi, depurata dei dividendi di cui sia nota l'entità e ulteriormente ridotta, qualora tale valore non risponda ai principi generali della prudenza o della competenza e non consenta di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'impresa.

Risulta dunque evidente che, se tutto ciò è stato già effettuato a livello di bilancio della partecipante, la redazione del consolidato è certamente agevolata; in caso contrario, si rende necessario attuare adeguate rettifiche.

In particolare, nell'anno d'acquisizione della partecipazione, con l'applicazione del criterio del "patrimonio netto" nel consolidamento, si

mente connessi con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un'influenza notevole sulla collegata, essa ha una parte di responsabilità per il risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento della sua partecipazione. La partecipante tiene conto di questa sua corresponsabilità gestionale estendendo l'ambito del suo bilancio consolidato fino a includere la sua quota del risultato della collegata e fornire così dati sui guadagni e sull'investimento dai quali si possono ricavare indicatori più significativi. Di conseguenza, l'applicazione del criterio del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sull'attivo netto e sull'utile netto della partecipante (Cfr. IASB, IAS 28, par. 17).

PROVASOLI evidenzia che «l'investimento durevole in una partecipazione trova [...] la propria ragione d'essere non solo nelle prospettive di dividendo e di rivalutazione del capitale investito, ma anche in opportunità di coordinamento delle combinazioni produttive aziendali, in possibili integrazioni di processi con rilevanti riflessi economici. Quanto maggiore è la possibilità di influsso sulle gestioni delle partecipate, quanto più articolato è l'interesse economico della partecipante, tanto più connesse tendono a farsi le economie delle imprese» (La valutazione delle partecipazioni e il bilancio consolidato, p. 91).

Secondo l'OIC, «il metodo del patrimonio netto produce gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio del bilancio consolidato. La differenza tra il consolidamento integrale e il metodo del patrimonio netto risiede in sostanza nel fatto che solo con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi. [...] Il metodo del patrimonio netto non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest'ultimo» (OIC 17, par. 3.2.b).

possono verificare delle differenze, positive o negative, rispetto al costo d'acquisto; in merito al trattamento di tali differenze:

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 127/1991 fa rinvio a quanto indicato nel punto 4 dell'art. 2426 c.c.<sup>79</sup>, fatta eccezione per la differenza positiva tra i valori corrispondenti al patrimonio netto iscritti nel bilancio precedente e in quello attuale, che va allocata in una apposita voce del conto economico;
- lo IAS 28 fa rinvio a quanto previsto nello IFRS 3.

Occorre, dunque, distinguere fra due momenti per individuare la corretta procedura da adottare in sede di redazione del consolidato, ossia l'anno di acquisizione della partecipazione e quelli successivi.

### Anno di acquisizione

La norma civilistica richiamata fa nascere alcune difficoltà attuative, considerato che esistono dubbi sull'esatto modo di evidenziare in bilancio il maggiore o minore valore rispetto a quello rappresentato dal costo originario di acquisto della partecipazione.

Quando la differenza, o una sua parte, è attribuibile al valore di avviamento della partecipata, questa deve essere ammortizzata; si tratta, comunque, di una facoltà, per cui è anche consentito imputare direttamente il maggior costo in conto economico, evidenziando nello stato patrimoniale il solo valore della frazione posseduta di capitale della partecipata.

La norma non tratta, invece, dell'ipotesi inversa in cui il costo d'acquisto risulti inferiore a detta frazione. Per tale situazione potrebbe trovare applicazione quanto disposto, in merito, dall'art. 19 del D.Lgs. n. 87/1992, per cui la differenza, se non attribuibile ad elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, va iscritta in una riserva non distribuibile oppure, in previsione di successive perdite della partecipata, va accantonata nei

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Il punto 4 dell'art. 2426 c.c. prevede che «le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articolo 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte».

nei fondi per rischi e oneri futuri, il tutto nel pieno rispetto del principio della prudenza, che vieta la contabilizzazione degli utili non realizzati.

A maggiore chiarimento di quanto esposto, si ipotizzi che la società X, che redige il consolidato, abbia acquisito nel corso dell'anno una partecipazione di collegamento al costo di 200; se la corrispondente quota parte del patrimonio netto della collegata è pari a 170 sono possibili due soluzioni alternative:

a) la differenza, pari a 30 di segno Dare, viene riportata nel conto economico consolidato nella veste di onere per la svalutazione della partecipazione:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Partecipazione 170			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Svalutazione 30			

b) la differenza medesima, essendo attribuibile alla presenza di un avviamento, viene evidenziata nello stato patrimoniale consolidato a tale titolo e, quindi, assoggettata a regolare ammortamento:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Partecipazione	170		
Avviamento	24		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Ammortam. avviamento 6			

Mentre il trattamento sub a) può essere considerato congruo con le indicazioni fornite dai principi contabili internazionali, quello sub b) va differenziato in ragione della ricordata esclusione della procedura di ammortamento dell'avviamento sancita nello IFRS 380.

Se, invece, fermo restando a 170 il valore ottenuto dall'applicazione del criterio del patrimonio netto, l'acquisizione fosse avvenuta al prezzo di 150, le possibilità sono le seguenti:

a) la differenza, pari a 20 di segno Avere, viene iscritta in una riserva non distribuibile:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO				
Partecipazione 170 Riserva non distribuibile 20				

b) la differenza medesima, in previsione di successive perdite della partecipata, va accantonata nei fondi per rischi e oneri futuri:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO				
Partecipazione 170 Fondo R.O.F. 20				

Sia il trattamento sub a) che quello sub b), non sono, invece, compatibili con i dettami dei principi contabili internazionali.

Infatti, in evidente parallelismo con quanto previsto per le analoghe differenze che emergono nel procedimento di consolidamento integrale, si dovrebbe allocare interamente e immediatamente tale valore di 20 al conto economico in qualità di provento.

### Anni successivi

Negli anni successivi, il valore della partecipazione, determinato sulla base del criterio del patrimonio netto, può subire sia incrementi che decrementi, a seguito o di operazioni sul capitale compiute dalla partecipata o dei risultati economici da questa ottenuti nell'anno<sup>81</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Si fa rinvio in merito alle considerazioni già effettuate sul "*impairment*" nel precedente paragrafo 2.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Nello IAS 28 si legge che il valore iscritto per la partecipazione è aumentato o diminuito per rilevare la quota spettante alla partecipante degli utili o delle perdite della collegata realizzati dopo la data di acquisizione. I dividendi ricevuti da una collegata devono ridurre il

Non viene disciplinata specificamente l'ipotesi di un decremento del valore. Tuttavia, in una simile situazione, nel rispetto del principio della prudenza, per il quale le perdite anche semplicemente previste vanno riflesse in bilancio, sembrano non sussistere dubbi in merito all'addebito diretto in conto economico del minusvalore.

Nel caso, invece, di un incremento di valore, si applica la ricordata norma dell'art. 36 che ne prevede esplicitamente l'iscrizione in conto economico, anche se limitatamente alla parte derivante da utili.

Pertanto, se l'incremento dovesse derivare da operazioni sul capitale, è plausibile asserire che la soluzione implicitamente scelta dal legislatore consista nella sua iscrizione in una riserva non distribuibile.

Considerazioni analoghe possono essere effettuate sulla base dei principi contabili internazionali, dove si legge che il conto economico riflette la quota dei risultati dell'esercizio della società partecipata spettante alla partecipante<sup>82</sup>.

Sempre ad ulteriore chiarimento di quanto esposto, si ipotizzi che, al termine dell'anno successivo, la società X, la cui partecipazione di collegamento era stata iscritta per 170 nel precedente bilancio, rilevi, in alternativa, le seguenti situazioni:

- a) il valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata è calato a 150;
- b) il valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata è salito a 180 per effetto di:
  - 1. realizzo di utili;
  - 2. operazioni sul capitale.

Nella ricorrenza del caso sub a), in sede di redazione del consolidato, si evidenzia in conto economico la svalutazione della partecipazione:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Partecipazione 150			

valore iscritto della partecipazione. Rettifiche del valore iscritto possono essere necessarie anche a seguito di modifiche della quota posseduta dalla partecipante nella collegata, derivanti da modificazioni nel patrimonio netto della collegata che non siano transitate nel conto economico. Tali modificazioni comprendono quelle derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti, macchinari e partecipazioni, da differenze di conversione delle valute estere e dalla rettifica di differenze relative aggregazioni di imprese (IASB, IAS 28, par. 11).

82 Cfr. IASB, IAS 28, par. 3.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Svalutazione	20		

Nel caso sub b), punto 1, va, invece, inserito, sempre in conto economico, un provento in contropartita della rivalutazione effettuata sulla partecipazione:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Partecipazione 180			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Rivalutazione 1			

Infine, nell'ipotesi sub b), punto 2, la differenza di 10 viene portata in una riserva non distribuibile:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Partecipazione 180 Riserva non distribuibile 10			10

# 5. Il consolidamento proporzionale delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto

Sulla base del disposto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 127/1991, possono essere incluse nel consolidato anche quelle imprese che sono controllate congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi, quali le *joint venture*<sup>83</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> PARIS evidenzia che «la sottoarea della direzione sull'impresa "joint-venture", o anche condotta in "joint-venture", costituisce la corona più esterna del campo di consolidamento di un qualunque gruppo aziendale, ed è verificabile ogni qualvolta sono stretti accordi, per la realizzazione di varie forme di collegamenti ed integrazioni di comune interesse, tra due o più imprese al fine di conseguire reciproci vantaggi. È evidente che almeno una delle unità

In ogni caso, affinché tale inclusione sia attuabile, rappresenta condizione necessaria che la partecipazione non sia inferiore alle percentuali indicate al terzo comma dell'art. 2359, ossia la partecipante possa esercitare in sede di assemblea ordinaria almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Va rilevato che non esiste sovrapposizione con il disposto dell'art. 26, comma 2, lettera b, in base al quale sono, tra l'altro, considerate controllate quelle imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto; infatti, in questa fattispecie, si è in presenza di una singola impresa, che autonomamente non raggiungerebbe una posizione dominante, la quale, grazie ad accordi con altri soci, consegue la maggioranza dei diritti di voto esprimibili in assemblea.

Ben diverso è il caso disciplinato dall'art. 37, trattandosi di un controllo congiunto o, persino, paritetico, tra due partecipanti che singolarmente non potrebbero, comunque, raggiungere una posizione di dominio.

Tuttavia, dove il redattore del bilancio del gruppo decida di esercitare l'opzione offerta dalla norma in questione e proceda all'inclusione della società nel bilancio medesimo, la metodologia da utilizzare per il consolidamento non è quella integrale, bensì quella proporzionale, per esplicita previsione del comma 2 dello stesso articolo<sup>84</sup>.

Questo tipo di consolidamento presenta le seguenti implicazioni:

- le attività e le passività, così come i componenti positivi e negativi di reddito, della partecipata sono riportati pro-quota nel bilancio di gruppo sulla base della interessenza posseduta;
- i valori derivanti da rapporti infragruppo sono, a loro volta, eliminati in proporzione alla percentuale partecipativa detenuta;
- la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto;

produttive che stipula l'intesa rientra in una corona, ovviamente più interna, di quel campo che evidenzia anche la sottoarea delle società condotte in "joint-venture"» (Il consolidamento dei bilanci di esercizio, p. 101).

84 La relazione ministra della relazione ministra della la relazione ministra della relazione ministra della la relazione ministra della rela

<sup>84</sup> La relazione ministeriale al decreto precisa che «si è consentito, in conformità con un'esplicita previsione della legge di delega (art. 1, lett. h), di includere nel consolidamento – pro quota – anche tali imprese, seguendo del resto una prassi che sembra diffusa (in egual modo si è comportato, ad esempio, il legislatore tedesco); l'inclusione non è stata per altro prescritta (diversamente dalla scelta operata dal legislatore francese), in considerazione del fatto che il controllo in comune, esercitato da imprese distinte, sia pure tra loro coordinate da patti che le vincolano nel governo della partecipata, implica l'inesistenza di una vera influenza dominante, quindi un vero controllo, da parte di ciascuna delle imprese partecipanti, singolarmente considerate».

• non sono rappresentate le quote di patrimonio di pertinenza di terzi<sup>85</sup>.

Quello del consolidamento proporzionale è, peraltro, anche il metodo indicato come "trattamento contabile di riferimento" dallo IAS 31 per le partecipazioni in *joint ventures*<sup>86</sup>.

Va, tuttavia, notato che tale IAS evidenzia come, nel realizzare il consolidamento proporzionale, possano essere impiegati differenti schemi di esposizione, ossia:

- la partecipante al controllo congiunto può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, provento e onere della partecipata con le corrispondenti voci del bilancio consolidato;
- in alternativa, può includere nel suo bilancio consolidato linee distinte delle singole voci per la sua quota di attività, passività, proventi od oneri dell'ente sottoposto a controllo congiunto<sup>87</sup>.

Ai fini di una migliore comprensione della metodologia del consolidamento proporzionale, si consideri il caso di una società K controllata congiuntamente dalle società A e B, ognuna delle quali detiene una interessenza pari al 40%; ipotizzando per i bilanci di A e di K le seguenti situazioni:

STATO PATRIMONIALE A			
50	Debiti	200	
140	Capitale sociale	250	
Magazzino 130 Riserve 50			
200	Utile	20	
Partecipazione K200Utile20Totale520Totale520			
	50 140 130	50 Debiti 140 Capitale sociale 130 Riserve 200 Utile	

CONTO ECONOMICO A			
Costi 300 Ricavi 320			
Utile	20		
Totale	320	Totale	320

<sup>87</sup> Cfr. IASB, *IAS 31*, par. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Come ricorda lo IAS 31, molte delle procedure appropriate per l'applicazione del consolidamento proporzionale sono analoghe alle procedure per il consolidamento delle partecipazioni in controllate esposte nello IAS 27 (Cfr. IASB, *IAS 31*, par. 33).

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Nello IAS 31 viene anche previsto un «trattamento contabile alternativo consentito», individuato nel criterio del patrimonio netto (Cfr. IASB, *IAS 31*, par. 38-41).

STATO PATRIMONIALE K				
Cassa	40	Debiti	200	
Crediti	220	Capitale netto	500	
Magazzino	190			
Immobili	250			
Totale	700	Totale	700	

CONTO ECONOMICO K			
Costi 1.000 Ricavi 1.000			
Totale	1.000	Totale	1.000

attuando il consolidamento proporzionale si ottiene:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	66	Debiti	280
Crediti	228	Capitale sociale	250
Magazzino	206	Riserve	50
Immobili	100	Utile	20
Totale	600	Totale	600

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Costi	700	Ricavi	720
Utile	20		
Totale	720	Totale	720

Come si può agevolmente notare, sia le attività e le passività, sia le componenti positive e negative di reddito di K sono state riportate nel bilancio di gruppo limitatamente alla quota del 40% e la partecipazione detenuta da A, pari a 200, è stata eliminata in contropartita della corrispondente quota di patrimonio netto di K senza dare luogo alla evidenziazione del capitale e delle riserve degli altri soci.

# 6. Il trattamento delle altre partecipazioni

Le altre partecipazioni, che non rientrano in alcuna delle categorie precedentemente esaminate (controllo, collegamento o controllo congiunto), non sono fatte oggetto di alcuna procedura di consolidamento, integrale, sintetica o proporzionale che sia.

Esse vengono trattate in maniera non diversa da altre attività; di conseguenza, il criterio di valutazione preferibile per l'iscrizione delle stesse, sia nel bilancio della capogruppo che in quello consolidato, consiste nella loro valorizzazione al costo di acquisizione, eventualmente rettificato in dipendenza dell'attuazione di operazioni quali aumenti o riduzioni del capitale o del verificarsi di perdite consistenti e durature<sup>88</sup>.

Per le partecipazioni, che non siano di controllo o di collegamento così come stabilito dal nuovo art. 2359 c.c., vige infatti l'obbligo di attuare una diminuzione del valore iscritto in bilancio quando le perdite subite siano durature, purché ciò risulti da elementi aventi un certo grado di attendibilità, come ad esempio le situazioni di difficoltà, economiche o finanziarie o, addirittura, di dissesto in cui può versare l'impresa partecipata<sup>89</sup>. Tuttavia, le svalutazioni, sia obbligatorie che facoltative, non possono mantenersi in

<sup>88</sup> PAGANELLI osserva che «il "metodo del costo" (cost method, nella terminologia nordamericana) è il procedimento maggiormente seguito dalla dottrina e dalla pratica d'ogni paese. In generale esso [...] non prevede le rivalutazioni e le svalutazioni straordinarie apportate di tanto in tanto al costo o al diverso valore originario delle partecipazioni, in seguito al manifestarsi di variazioni ampie e verosimilmente durature del valore contabile delle medesime e di altre circostanze sopra accennate. Pertanto, il valore di bilancio delle partecipazioni intersocietarie è di regola rappresentato dal loro valore capitale originario (costo d'acquisto o, più raramente, valore d'apporto), mentre il loro concorso alla formazione del risultato economico d'esercizio dell'impresa detentrice si manifesta in via ordinaria mediante i dividendi e gli acconti dividendi ricevuti nell'esercizio (esclusi quelli assegnati su utili di esercizi precedenti l'acquisizione della partecipazione) ed in via straordinaria mediante gli utili e le perdite di realizzo finale (rappresentati dalla differenza fra il valore di realizzo dei titoli di cui si tratta ed il corrispondente valore capitale originario)» (*Il bilancio di gruppo*, pp. 96-97).

In questo senso si esprime anche PROVASOLI, il quale sostiene che «pur per le fattispecie per quali la valutazione al "costo originario" può essere giudicata significativa all'atto dell'acquisto della partecipazione e successivamente (ad esempio per le rilevanti partecipazioni di minoranza non qualificata detenute a titolo di semplice investimento durevole), la stessa valutazione deve senz'altro essere abbandonata quando le prospettive di redditività dell'azienda partecipata mutino significativamente. Nei bilanci a fini legali ciò diviene imperativo quando il valore di stima del capitale divenga significativamente inferiore al costo rilevato. In altri termini, le perdite "permanenti" di valore correlabili a flessioni significative e non effimere di redditi rilevati e di prospettive di reddito debbono essere riconosciute come rettifica in diminuzione del valore di "costo", valore che per tal fatto va necessariamente disatteso. Ciò, è cruciale soprattutto nelle fattispecie in cui il valore di costo, all'atto dell'acquisto della partecipazione, eccede la quota di pertinenza del patrimonio netto della partecipata calcolato con i criteri seguiti per la preparazione del bilancio consolidato» (*La valutazione delle partecipazioni e il bilancio consolidato*, p. 89).

bilancio quando vengano meno i motivi che le hanno originate; pertanto, in tali ipotesi, si deve ripristinare il valore originario d'acquisto.

Per comprendere, invece, cosa cambia in materia di valutazione delle partecipazioni con il recepimento dei principi contabili internazionali, va innanzi tutto ricordato che lo IAS 39 (*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*) distingue le seguenti categorie di attività finanziarie, indicando i rispettivi criteri di valorizzazione:

- prestiti e crediti originati dall'impresa: sono valutati al costo o al costo ammortizzato e svalutati per perdite durevoli di valore (sono costituiti da crediti finanziari immobilizzati, crediti verso clienti, crediti diversi e disponibilità liquide);
- 2. attività detenute sino alla scadenza: sono valutate al costo ammortizzato e svalutate per perdite durevoli di valore (si tratta di titoli immobilizzati);
- 3. attività disponibili per la vendita: sono valutate al *fair value* (o valore equo) con le differenze registrate a patrimonio netto (ne fanno parte le partecipazioni immobilizzate in imprese non controllate, partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni, titoli non immobilizzati);
- 4. attività di negoziazione: sono valutate al *fair value* (o valore equo) con la registrazione delle differenze nel conto economico (di queste fanno parte le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni, titoli non immobilizzati, derivati non di copertura).

Ed è proprio l'utilizzo del *fair value* per le ultime due categorie di attività finanziarie a rappresentare uno degli elementi più innovativi del processo di adeguamento ai principi contabili internazionali, in ragione dei diversi risultati e della differente capacità informativa che il bilancio assume nel quadro dell'adozione di tale criterio valutativo<sup>90</sup>.

Lo IAS che fornisce una definizione del *fair value* è il n. 32, il quale lo individua come «il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato o una passività costituita, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi».

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Il criterio del costo è stato molto utilizzato nelle valutazioni contabili per una serie di motivi tra i quali possiamo ricordare: l. valutazione delle poste certa e oggettiva; 2. il costo non rappresenta solo la spesa sostenuta per acquisire un bene, ma anche la qualità funzionale dello stesso che concorre alla formazione del reddito; 3. per ragioni di convenienza pratica e di controllo, in quanto tale criterio è di facile applicazione e anche il suo controllo non richiede gravosità particolari; 4. rispetta il principio della prudenza. I fautori del costo, inoltre, evidenziano il fatto che esso non è immutabile, bensì, per quanto previsto dalle fonti contabili italiane, è suscettibile di variazioni quando alla chiusura dell'esercizio un bene risulta di valore inferiore a quello del costo (svalutazione), oppure è soggetto ad un aumento di valore (rivalutazione).

Peraltro, l'utilizzo del metodo del *fair value* ha determinato anche un diverso modo in cui si sono approcciate le recenti teorie sul reddito d'esercizio. La dottrina, infatti, ha ipotizzato un nuovo modello di reddito, ossia il reddito potenzialmente prodotto<sup>91</sup>.

Infatti, adottando il *fair value* in sede di formazione del bilancio, si determina nel conto economico la rilevazione di utili non realizzati e ciò determina la configurazione del reddito potenzialmente prodotto.

Da questo deriva che è fondamentale riuscire a valutare in modo affidabile il valore equo, cosa, peraltro, molto difficile in mancanza di mercati attivi<sup>92</sup>.

Infatti, la Direttiva 2001/65<sup>93</sup> ha modificato l'art. 1 della IV Direttiva stabilendo che il valore equo deve essere determinato così come previsto nella sezione "Fair Value Measurement, Considerations" dello IAS 39, facendo riferimento ai valori di un mercato affidabile e, qualora il valore di mercato non sia determinabile, ma possa esserlo per i componenti dello strumento finanziario, facendo riferimento a questi ultimi.

Qualora, poi, non sia applicabile nessuno dei suddetti metodi, si deve far riferimento al valore che deriva da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettate e che assicurino in modo ragionevole una approssimazione del valore di mercato<sup>94</sup>.

<sup>92</sup> Un mercato per essere definito tale deve esserlo «in termini di volume di scambi, di frequenza delle contrattazioni, di disponibilità degli operatori a scambiare i beni ai diversi prezzi che si formano sul mercato» (FORNAROLI-GUEORGUIEV, *Gli strumenti finanziari*, in AA.VV., a cura di Azzali, "Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali").

<sup>93</sup> Con la Direttina 2001/65 dell'Unione Esperatori dell'internazionali".

<sup>94</sup> Lo IAS 39, per meglio chiarire questi criteri effettua una precisazione, distinguendo le seguenti tecniche di valutazione:

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Si veda Pizzo M., Il «Fair Value» nel bilancio d'esercizio.

Con la Direttiva 2001/65, l'Unione Europea si è posta come obiettivo la modifica delle precedenti direttive contabili e ha, tra l'altro, imposto l'applicazione degli IAS 32 e 39, stabilendo anche che il valore equo vada utilizzato per tutti gli strumenti finanziari, compresi i derivati, abbandonando la valutazione a costo storico. Questo fa sì che gli strumenti finanziari siano iscritti in bilancio a valori soggetti ad oscillazioni annuali, a volte anche piuttosto sensibili. In Italia si è deciso di recepire questa direttiva in modo flessibile; infatti, si è proceduto con la L. n. 39 del 1° marzo 2002 a dare un anno di tempo per adeguarsi ad essa, anno che è scaduto il mese di aprile 2003 e che è stato prorogato fino all'ottobre 2003 con la L. n. 14 del 3 febbraio 2003. Infine, non appena completata nel mese di dicembre 2003 la revisione da parte dello IASB dei ricordati IAS 32 e 39, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 19 dicembre 2003 lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2001/65. Tuttavia, a seguito delle perplessità emerse a livello di Unione Europea, lo IASB ha integrato e modificato lo IAS 39 emanando, nell'aprile 2004, un ulteriore documento correttivo. Comunque, ad oggi è prevalso in sede europea l'orientamento verso un'adozione parziale dello IAS 39 venendo incontro alle preoccupazioni (espresse dal mondo bancario in Italia, Francia, Spagna e Belgio) di vedere esposti i propri bilanci ad una eccessiva volatilità. Tuttavia, anche quest'ultima soluzione di compromesso desta perplessità perché potrebbe minare la coerenza e l'integrità del sistema degli standard contabili.

Nel caso in cui nessuno di questi criteri consenta di determinare il valore, si deve procedere ad effettuare la valutazione con i tradizionali sistemi previsti dagli articoli che vanno da 34 a 42 della IV Direttiva, ossia al costo storico al netto delle perdite durevoli di valore.

In aggiunta, va osservato che la situazione in materia di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari rimane, ad oggi, in evoluzione, tanto che, in data 12 novembre 2009, lo IASB ha pubblicato l'IFRS 9 (*Financial instruments*), anche se ad oggi non è ancora in vigore, completando la prima delle tre fasi del progetto che, nelle sue intenzioni, dovrebbe condurre alla abrogazione dello IAS 39, alla cui complessità si sono aggiunti i problemi per i redattori del bilancio derivanti da una sua applicazione integrale in tempi di crisi economica globale.

Il nuovo standard migliora la capacità, di investitori e altri utenti interessati alle informazioni finanziarie, di comprendere la contabilizzazione delle attività finanziarie, riducendone la complessità. Infatti, le quattro categorie dello IAS 39 lasciano il posto alle due del nuovo standard: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e attività finanziarie valutate al *fair value* a conto economico.

Se l'attività finanziaria è costituita da uno strumento di debito, la valutazione al costo ammortizzato presuppone il superamento di un duplice test; occorre, cioè, che la stessa sia detenuta per incamerare i flussi di cassa contrattuali (non per realizzare plusvalenze mediante la sua vendita prima della scadenza) e che tali flussi (dati da interessi e capitale da rimborsare) abbia-

le quotazioni di mercato da utilizzare devono riflettere negoziazioni correnti in normali condizioni e devono essere facilmente e regolarmente disponibili per gli investitori;

<sup>-</sup> se non esiste un mercato attivo, lo strumento finanziario che si deve valutare va apprezzato in base a recenti transazioni volontarie fra parti consapevoli e informate che si sono svolte a normali condizioni di mercato;

<sup>-</sup> se non è possibile riferirsi a quotazioni di mercato, le tecniche di valutazione da usare includono il riferimento al valore di mercato di uno strumento sostanzialmente uguale, la discounted cash flow analysis e gli option pricing models; tra i due il modello preferito è il primo, per il quale è necessario utilizzare i tassi di attualizzazione dei flussi che sono uguali ai prevalenti tassi di mercato per strumenti che abbiano sostanzialmente le medesime caratteristiche e durata residua, siano emessi da debitori che abbiano il medesimo merito di credito e siano denominati nella stessa moneta;

<sup>–</sup> per gli investimenti in "equity instruments" (Azioni, partecipazioni non azionarie e alcuni tipi di opzioni) che non hanno un mercato attivo e quegli strumenti derivati il cui valore è legato a quello di strumenti non quotati, non è possibile determinare il valore equo in modo attendibile se i valori determinati presentano un intervallo di variazione significativo e le probabilità associate a ciascuno di tali valori non possono essere determinate in modo ragionevole.

no scadenze precise. Se l'attività non soddisfa entrambi i requisiti, deve essere valutata al *fair value* rilevato a conto economico<sup>95</sup>.

Le partecipazioni, sia in società quotate che non quotate, devono essere valutate al *fair value* a conto economico, ma se il titolo non è stato acquistato per incassare dividendi o realizzare plusvalenze, bensì per scopi strategici, il redattore del bilancio può, con scelta irrevocabile da effettuare al momento della rilevazione iniziale, far confluire la valutazione dell'attività in altri redditi complessivi.

Tutti i derivati sono valutati al *fair value*, compresi quelli legati a partecipazioni non quotate.

L'IFRS 9 diverrà obbligatorio a partire dal 1° gennaio del 2013, fermo restando che occorre anche attendere il completamento delle altre due fasi, relative alla elaborazione di principi contabili rispettivamente inerenti la metodologia dell'*impairment* applicata alle attività finanziarie e l'*hedge accounting*.

<sup>95</sup> In ogni caso, anche se lo strumento finanziario rientra nella categoria del costo ammortizzato, è possibile optare, all'atto della prima iscrizione, per la valutazione al fair value, ma a condizione che ciò serva ad eliminare o a ridurre in maniera significativa incongruenze contabili.

#### **DOMANDE DI VERIFICA**

- 1. Quali sono i metodi di consolidamento previsti nella legislazione italiana?
- Cosa significa applicare il metodo dell'integrazione globale? Cosa viene eliminato?
- 3. Quali sono le tre fasi per applicare il *purchase method* secondo l'IFRS 3 (2004)?
- 4. Quali sono le principali novità introdotte con l'IFRS 3 (2008)?
- 5. Quali sono le fasi in cui si articola l'applicazione del metodo dell'acquisizione (acquisition method)?
- 6. Come si calcola l'avviamento secondo il metodo dell'acquisizione?
- 7. Da cosa deriva l'emersione delle differenze di consolidamento in sede di consolidamento delle partecipazioni di controllo?
- 8. Come deve essere prioritariamente allocata la differenza di consolidamento?
- 9. L'eventuale valore che non risulti così allocabile in modo corretto come può essere destinato?
- 10. Come vengono, invece, trattate le eventuali differenze (di segno Dare e di segno Avere) secondo le indicazioni dei Principi Contabili Internazionali?
- 11. Secondo i principi contabili internazionali, l'avviamento (anche derivante da un processo di consolidamento) può essere assoggettato ad ammortamento?
- 12. Quali sono le principali differenze tra purchase method e acquisition method?
- 13. Una differenza derivante dalla sopravvalutazione (o sottovalutazione) di attività e dalla sottovalutazione (o sopravvalutazione) di passività in capo alla società controllata da quali possibili cause potrebbe essere motivata?
- 14. Cosa di intende per "riserve occulte"? E per "annacquamenti di capitale"?
- 15. Di cosa è rappresentativa la voce di bilancio "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"? Tale voce è prevista nei principi contabili internazionali?
- 16. Di cosa è rappresentativa la voce di bilancio "Differenza di consolidamento"? Tale voce è prevista nei principi contabili internazionali?
- 17. Di cosa è rappresentativa la voce di bilancio "Riserva di consolidamento"? Tale voce è prevista nei principi contabili internazionali?
- 18. Quale problema si pone in sede di consolidamento integrale di partecipazioni non totalitarie? Cosa dispone in merito il D.Lgs. n. 127/1991? E lo IAS 27?
- 19. Come sono denominate le poste deputate ad accogliere nel bilancio consolidato gli interessi delle minoranze azionarie presenti nelle controllate?
- 20. Cosa si intende per *full goodwill*? Come si arriva al suo calcolo? Allo stato attuale, può essere evidenziato nel bilancio consolidato?
- 21. In cosa consistono le partecipazioni reciproche? Perché sono assimilabili alle "Azioni proprie"?
- 22. Come vengono riportate nel bilancio consolidato le partecipazioni reciproche?
- 23. Cosa si intende per "partecipazioni significative"?
- 24. In cosa consiste il metodo di consolidamento sintetico e quali effetti produce?
- 25. In cosa consiste il metodo di consolidamento proporzionale? Quali implicazioni presenta?

- 26. A quali casi si applica secondo la normativa italiana il metodo di consolidamento proporzionale?
- 27. Quale principio contabile internazionale si occupa del trattamento contabile delle partecipazioni in *joint ventures*? Quali indicazioni fornisce?
- 28. Come vengono trattate in sede di redazione del bilancio consolidato le "altre partecipazioni", intese come quelle che non configurano situazioni di controllo o di collegamento?
- 29. Cosa si intende per *fair value*? Come si arriva alla sua quantificazione? In quali casi si applica?